

CODEX

collana diretta da PAOLO LORO

agricoltura

CDX10

# IL CODICE DELLA PAC

Politica Agricola Comune

dicembre 2014

guida normativa e  
raccolta giurisprudenziale

**EXEO** edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-069-3

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

pubblica amministrazione

# IL CODICE DELLA PAC

Politica Agricola Comune

**dicembre 2014**

GUIDA NORMATIVA  
E RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

**Abstract:** La presente opera si propone come una raccolta di provvedimenti normativi ed attuativi in materia di **POLITICA AGRICOLA COMUNE**. Tutti i testi sono presentati nel testo vigente e consolidato. Il compendio di giurisprudenza a corredo del *corpus* normativo completa efficacemente la panoramica giuridica della materia, rendendo la presente opera indispensabile agli operatori del settore.

Copyright © 2014 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. **È consentita la stampa e l'utilizzo del prodotto in più dispositivi ad esclusivo uso privato e personale della persona fisica acquirente, o del singolo destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Quanto alla riproduzione dei contenuti, è consentita a titolo di cronaca, studio, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, con finalità esclusivamente privata, personale o istituzionale del soggetto acquirente. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata e sarà perseguita nelle opportune sedi: a titolo di esempio è vietata l'utilizzazione totale o parziale dei contenuti con finalità direttamente o indirettamente commerciale, così come è vietata la cessione non autorizzata a terzi del prodotto, intero o in parte, anche mediante copia incolla del contenuto. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.**

**Disclaimer:** pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che il contenuto sia elaborato con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare il contenuto con la documentazione ufficiale.

Edizione: **9 dicembre 2014** | materia: agricoltura | collana: CODEX diretta da Paolo Loro | nic: 10 | tipologia: raccolta | linea: codicistica | formato: digitale, pdf | codice prodotto: CDX09 | ISBN: 978-88-6907-069-3 | editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD | Luogo di elaborazione presso la sede operativa.

**L'editore ringrazia per ogni segnalazione o suggerimento inviato a redazione@exeoedizioni.it.**



professionisti

pubblica amministrazione

[www.urbiium.it](http://www.urbiium.it) - [www.exeoedizioni.it](http://www.exeoedizioni.it)

Colophon

**Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008**

(G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,  
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,  
visto il parere della Corte dei conti,  
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),  
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,  
considerando quanto segue:

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, intitolata "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio ha esaminato le potenziali sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1 gennaio 2014. La riforma dovrebbe riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (2). Dell'esperienza maturata nell'attuazione di tale regolamento emerge che occorre adattare alcuni elementi del meccanismo di finanziamento e di monitoraggio. Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1290/2005 e sostituirlo con un nuovo regolamento. Per quanto possibile è opportuno che la riforma armonizzi, razionalizzi e semplifichi le sue disposizioni.

(2) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo al riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, agli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico e le norme relative alla natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo, alle misure da finanziare mediante il bilancio generale dell'Unione europea ("bilancio dell'Unione") nell'ambito dell'intervento pubblico e il valore da attribuire alle operazioni relative all'intervento pubblico. Tale delega dovrebbe anche riguardare le deroghe alla non ammissibilità dei pagamenti effettuati dagli organismi pagatori ai beneficiari anteriormente alla prima o successivamente all'ultima data possibile e la compensazione tra le spese e le entrate nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Inoltre, tale delega dovrebbe riguardare i metodi applicabili agli stanziamenti di impegno e al pagamento degli importi nei casi in cui all'apertura dell'esercizio il bilancio dell'Unione non sia ancora stato adottato, o se l'importo globale degli impegni previsti supera la soglia di cui all'articolo 170, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(103) Data l'urgenza di preparare la corretta attuazione delle misure contemplate, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(104) Poiché il periodo di programmazione dei programmi di sviluppo rurale finanziati in virtù del presente regolamento inizia il 1 gennaio 2014, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla stessa data. Tuttavia, poiché l'esercizio finanziario agricolo copre la spesa sostenuta e l'entrata ricevuta ed iscritta nei conti del bilancio dei Fondi dagli organismi pagatori rispetto all'esercizio finanziario "N" che inizia il 16 ottobre dell'anno "N-1" e finisce il 15 ottobre dell'anno "N", le disposizioni relative all'accREDITAMENTO e alla revoca dell'accREDITAMENTO degli organismi pagatori e dei pertinenti poteri della Commissione nella gestione finanziaria dei Fondi, quali il massimale di bilancio, la riserva per la crisi nel settore agricolo, la disciplina finanziaria e l'assegnazione dell'entrate dovrebbero applicarsi a decorrere da una data anteriore, corrispondente all'inizio dell'esercizio finanziario 2014, vale a dire il 16 ottobre 2013. Per la stessa ragione, le disposizioni relative alla procedura per i pagamenti mensili effettuati dalla Commissione agli Stati membri e il rispetto da parte degli organismi pagatori delle scadenze di pagamento dovrebbe applicarsi alle spese effettuate a partire dall'esercizio finanziario 2014, vale a dire il 16 ottobre 2013.

(105) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha adottato un parere (28).

(106) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in considerazione delle sue interconnessioni con gli altri strumenti della PAC e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata ma, attraverso la garanzia di un finanziamento pluriennale concesso dall'Unione e onde focalizzarsi sulle relative priorità, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## TITOLO I

### AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

#### Art. 1

##### Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le regole applicabili:

- a) al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune (PAC), comprese le spese per lo sviluppo rurale;
- b) al sistema di consulenza aziendale;
- c) ai sistemi di gestione e di controllo che saranno istituiti dagli Stati membri;
- d) al regime della condizionalità;
- e) alla liquidazione dei conti.

#### Art. 2

##### Termini usati nel presente regolamento

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "agricoltore": un agricoltore ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- b) "attività agricola": un'attività agricola ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- c) "superficie agricola": una superficie agricola ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- d) "azienda": un'azienda ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013 salvo quanto previsto dall'articolo 91, paragrafo 3;
- e) "pagamenti diretti": i pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- f) "legislazione agricola settoriale": le disposizioni adottate in base all'articolo 43 TFUE nel quadro della PAC nonché, se del caso, gli atti delegati o atti di esecuzione adottati in base a tali disposizioni, nonché la parte II del regolamento (UE) n. 1303/2013 nella misura in cui si applica al FEASR;
- g) "irregolarità": un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

2. Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI FONDI AGRICOLI

#### CAPO I

##### Fondi agricoli

#### Art. 3

Fondi per il finanziamento delle spese agricole

1. Per conseguire gli obiettivi della PAC stabiliti dal TFUE, si provvede al finanziamento delle varie misure contemplate da tale politica, comprese le misure di sviluppo rurale, attraverso:

- a) il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);
- b) il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. Il FEAGA e il FEASR ("Fondi") sono parti del bilancio generale dell'Unione europea (bilancio dell'Unione).

#### Art. 4

Spese del FEAGA

1. Il FEAGA è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione. Esso finanzia le seguenti spese, che devono essere effettuate in conformità del diritto dell'Unione:

- a) le misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli;
- b) i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla PAC;

**Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.**

(G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347)

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 5/12/2014 CON LE MODIFICHE APPORTATE, DA ULTIMO, DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1310/2013

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, e l'articolo 43, paragrafo 2,  
vista la proposta della Commissione europea,  
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,  
visto il parere della Corte dei conti (1),  
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),  
visto il parere del Comitato delle regioni (3),  
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),  
considerando quanto segue:

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, intitolata "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio" stabilisce le potenziali sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune ("PAC") dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1 gennaio 2014. La riforma dovrebbe riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 1234/2007 (5) del Consiglio. Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare detto regolamento e sostituirlo con un nuovo regolamento sull'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli. Per quanto possibile la riforma dovrebbe armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni, in particolare quelle che coprono più di un settore agricolo, anche garantendo che determinati elementi non essenziali delle misure possano essere adottati dalla Commissione mediante atti delegati.

(2) Il presente regolamento dovrebbe contenere tutti gli elementi essenziali dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli.

(3) È opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti i prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato sull'Unione europea ("TUE") e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") (congiuntamente "trattati") in modo da garantire l'esistenza di un'organizzazione comune dei mercati di tutti questi prodotti, come previsto dall'articolo 40, paragrafo 1, TFUE.

(4) È opportuno chiarire che il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e le disposizioni adottate a norma del medesimo dovrebbero in linea di massima applicarsi alle misure previste dal presente regolamento. In particolare il regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce disposizioni che garantiscono il rispetto degli obblighi previsti dalle norme relative alla PAC, come la realizzazione di controlli e l'applicazione di misure e sanzioni amministrative in caso di inadempimenti, nonché

disposizioni relative al deposito e allo svincolo delle cauzioni e al recupero dei pagamenti indebiti.

(5) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio deve adottare le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative. Per motivi di chiarezza, ogniqualvolta si applica l'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, nel presente regolamento è opportuno menzionare espressamente il fatto che le misure saranno adottate dal Consiglio sulla base giuridica di tale disposizione.

(6) Al fine di integrare o modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione, svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(7) Talune definizioni in taluni settori dovrebbero essere fissate nel presente regolamento. Per tener conto delle peculiarità del settore del riso, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti intesi a modificare le definizioni nel settore del riso nella misura necessaria per aggiornarle alla luce degli sviluppi del mercato.

(8) Il presente regolamento fa riferimento alla designazione dei prodotti e contiene i riferimenti alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata. Le modifiche della nomenclatura della tariffa doganale comune possono quindi richiedere adeguamenti tecnici conseguenti del presente regolamento. Al fine di prendere in considerazione tali modifiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per apportare i necessari adeguamenti tecnici. A fini di chiarezza e semplicità è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio (7), che conferisce attualmente tale competenza e integrare la medesima nel presente regolamento.

(9) Nei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dei foraggi essiccati, delle sementi, del vino, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, del lino e della canapa, dei prodotti ortofrutticoli, dei prodotti ortofrutticoli trasformati, delle banane, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché dei bachi da seta, è opportuno fissare campagne di commercializzazione che siano per quanto possibile rispondenti ai cicli biologici di produzione dei rispettivi prodotti.

(10) Per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, è stato elaborato un sistema differenziato di sostegno del mercato per i vari settori e sono stati introdotti dei regimi di sostegno diretto, tenendo conto sia delle esigenze specifiche di ogni settore, da un lato, sia dell'interdipendenza tra i diversi settori dall'altro. Queste misure assumono la forma di un intervento pubblico oppure del pagamento di un aiuto per l'ammasso privato. Si ravvisa la necessità di continuare a mantenere in vita le misure di sostegno del mercato, che devono tuttavia essere razionalizzate e semplificate.

(11) È opportuno stabilire le tabelle unionali di classificazione, identificazione e presentazione delle carcasse nei settori delle carni bovine, delle carni suine e delle carni ovine e caprine ai fini della registrazione dei prezzi e dell'applicazione dei meccanismi d'intervento in tali settori; tali tabelle unionali rispondono inoltre all'obiettivo di una migliore trasparenza del mercato.

(12) A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno conferire una struttura comune alle disposizioni in materia di intervento pubblico mantenendo peraltro invariata la politica perseguita in ciascun settore. A tal fine, è opportuno operare una distinzione tra le soglie di

- c) le procedure che gli Stati membri devono determinare in relazione alle dimensioni minime e al periodo minimo di adesione;
  - d) le procedure relative all'estensione delle regole e dei contributi finanziari di cui agli articoli 164 e 165, in particolare l'attuazione del concetto di "circostrizione economica" di cui all'articolo 164, paragrafo 2;
  - e) le procedure riguardanti l'assistenza amministrativa;
  - f) le procedure riguardanti l'esternalizzazione delle attività;
  - g) le procedure e le modalità tecniche di attuazione delle misure di cui all'articolo 166.
- Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le modalità dettagliate per:

- a) l'attuazione delle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni nonché delle organizzazioni interprofessionali di cui agli articoli 161 e 163;
- b) le notifiche previste dall'articolo 149, paragrafo 2, lettera f);
- c) le notifiche da effettuare da parte degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 3, lettera d), dell'articolo 163, paragrafo 3, lettera e), dell'articolo 149, paragrafo 8, e dell'articolo 150, paragrafo 7;
- d) le procedure in materia di assistenza amministrativa in caso di cooperazione transnazionale.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

#### Art. 175. Altre competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, decisioni individuali riguardanti:

- a) il riconoscimento di organizzazioni che svolgono attività in più d'uno Stato membro, secondo le disposizioni adottate a norma dell'articolo 174, paragrafo 1, lettera d);
- b) l'opposizione contro il riconoscimento di un'organizzazione interprofessionale da parte di uno Stato membro o la revoca di tale riconoscimento;
- c) l'elenco delle circoscrizioni economiche comunicate dagli Stati membri in virtù delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 174, paragrafo 1, lettera h), e paragrafo 2, lettera d);
- d) l'obbligo imposto a uno Stato membro di rifiutare o revocare l'estensione delle regole o dei contributi finanziari da parte di non aderenti decisa da tale Stato membro.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

### PARTE III

#### SCAMBI CON I PAESI TERZI

##### CAPO I

#### Titoli di importazione e di esportazione

#### Art. 176. Norme generali

1. Fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione o di esportazione sono richiesti a norma del presente regolamento, le importazioni ai fini dell'immissione in libera pratica nell'Unione o le esportazioni dall'Unione di uno o più prodotti dei settori seguenti possono essere subordinate alla presentazione di un titolo:

**Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie**

(G.U.U.E. 31 luglio 2014, n. L 227)

TESTO VIGENTE AL 5/12/2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 2, paragrafo 3, 14, paragrafo 5, 16, paragrafo 5, 19, paragrafo 8, 22, paragrafo 3, 28, paragrafo 10, 28, paragrafo 11, 29, paragrafo 6, 30, paragrafo 8, 33, paragrafo 4, 34, paragrafo 5, 35, paragrafo 10, 36, paragrafo 5, 45, paragrafo 6, 47, paragrafo 6, e l'articolo 89,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce norme di carattere generale che disciplinano il sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale, finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo rurale (il FEASR), ad integrazione delle disposizioni comuni per i fondi strutturali e di investimento europei definite nel regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, parte II (2). Occorre prevedere norme complementari.

(2) Gli Stati membri devono stabilire ed applicare condizioni specifiche che consentano l'accesso al sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui essi non si insedino nell'azienda come unici capi della medesima. Allo scopo di garantire pari trattamento ai beneficiari indipendentemente dalla forma giuridica che essi prescelgono per insediarsi in un'azienda agricola, occorre prevedere che le condizioni alle quali una persona giuridica può essere considerata «giovane agricoltore» siano equivalenti a quelle di una persona fisica. Occorre prevedere un periodo di grazia sufficientemente lungo da consentire ai giovani agricoltori di acquisire le necessarie qualificazioni.

(3) Allo scopo di garantire che i programmi di scambi e di visite interaziendali nel settore agricolo e forestale finanziati dal FEASR siano nettamente definiti e demarcati in relazione ad azioni simili nell'ambito di altri regimi dell'Unione, tenendo conto, nel contempo, della diversità delle situazioni nazionali, gli Stati membri devono definire la durata e il contenuto di detti regimi e visite nei loro programmi di sviluppo rurale. Tale contenuto deve concentrarsi su talune aree, strettamente connesse al conseguimento delle priorità dell'Unione per lo sviluppo rurale.

(4) Occorre definire norme che precisino le caratteristiche delle associazioni dei produttori ed i tipi di azioni che possono ottenere un finanziamento nell'ambito della componente della promozione della misura relativa ai regimi di qualità, stabilendo condizioni atte a prevenire la concorrenza e la discriminazione contro taluni prodotti e ad escludere dal finanziamento le marche commerciali.

2014-2020 avrà già avuto inizio, è necessario ridurre quanto più possibile il ritardo per la sua entrata in vigore. Esso deve pertanto entrare in vigore il giorno della pubblicazione ed applicarsi a decorrere dal primo giorno del periodo di programmazione 2014-2020, il 1 gennaio 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPO I

### CAMPO DI APPLICAZIONE

#### Art. 1

##### Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce:

- 1) disposizioni integrative del regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda:
  - a) giovani agricoltori;
  - b) programmi di scambi interaziendali nei settori agricolo e forestale e visite;
  - c) regimi di qualità — promozione;
  - d) sviluppo delle aziende agricole e delle imprese;
  - e) forestazione e imboschimento;
  - f) misure agroambientali-climatiche;
  - g) conservazione delle risorse genetiche nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura;
  - h) esclusione del doppio finanziamento;
  - i) benessere degli animali;
  - j) collaborazione;
  - k) mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione;
  - l) investimenti;
  - m) conversione o adeguamento degli impegni;
  - n) impegni prorogati o nuovi;
- 2) norme transitorie specifiche che stabiliscono le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, o, nel caso della Croazia, a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006, possono essere integrate nel sostegno fornito a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, inclusivo, nel caso della Croazia, dell'assistenza tecnica.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLE NORME SULLE MISURE DI SVILUPPO RURALE

#### Art. 2

##### Giovani agricoltori

1. Allorché un giovane agricoltore ai sensi della definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 non si insedia nell'azienda come unico capo della stessa, gli Stati membri fissano ed applicano condizioni specifiche per l'accesso al finanziamento. Tali condizioni sono equivalenti a quelle richieste per un giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell'azienda. In ogni caso, spetta ai giovani agricoltori il controllo dell'azienda.
2. Allorché la domanda di finanziamento riguarda un'azienda di proprietà di una persona giuridica, un giovane agricoltore ai sensi della definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 deve esercitare il controllo efficace e a lungo termine

c) Il ruolo dei partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nell'attuazione del programma

Valutazione delle azioni intraprese al fine di garantire che i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 siano coinvolti nella preparazione delle relazioni intermedie e durante tutta l'attuazione dei programmi, in particolare tramite la partecipazione ai comitati di sorveglianza per i programmi conformemente all'articolo 48 del medesimo regolamento e alle attività della RRN.

9. Progressi realizzati nel garantire un approccio integrato

Le RAE presentate nel 2019 comprendono altresì le seguenti informazioni:

descrizione dei progressi realizzati nel garantire un approccio integrato all'uso del FEASR e di altri strumenti finanziari dell'Unione a sostegno dello sviluppo territoriale delle zone rurali, anche attraverso strategie di sviluppo locale.

10. Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari(articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Le RAE comprendono inoltre, in allegato:

una relazione specifica concernente le operazioni che comportano strumenti finanziari. Il contenuto di tale relazione è fissato all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e deve essere trasmesso tramite il modello previsto per i fondi SIE.

## **Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità**

(G.U.U.E. 31 luglio 2014, n. L 227)

TESTO VIGENTE AL 5/12/2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 4, l'articolo 62, paragrafo 2, lettere da a) a f) e lettera h), l'articolo 63, paragrafo 5, l'articolo 77, paragrafo 8, l'articolo 78, l'articolo 96, paragrafo 4, e l'articolo 101, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1306/2013 fissa le norme fondamentali riguardanti, fra l'altro, l'obbligo per gli Stati membri di proteggere gli interessi finanziari dell'Unione. Al fine di garantire il buon funzionamento e l'applicazione uniforme del nuovo quadro giuridico

stabilito da tale regolamento, la Commissione è stata autorizzata ad adottare talune norme riguardanti i controlli amministrativi e i controlli in loco, la misurazione delle superfici, i casi in cui le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere corrette, l'applicazione e il calcolo delle revoche totali o parziali, il recupero delle somme indebitamente pagate e le sanzioni, l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative, i requisiti per la banca dati informatizzata, le domande di aiuto e le domande di pagamento nonché le domande di diritti all'aiuto, ivi compreso il termine ultimo per la presentazione, l'esecuzione di controlli, i trasferimenti di aziende, i pagamenti di anticipi, l'esecuzione dei controlli relativi agli obblighi di condizionalità, il calcolo e l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di condizionalità e le specifiche tecniche necessarie ai fini dell'applicazione uniforme delle norme fondamentali che disciplinano il sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato») nel settore della condizionalità.

(2) È opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie al buon funzionamento del sistema di gestione e di controllo quando più organismi pagatori sono competenti nei confronti dello stesso beneficiario.

(3) Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.

(4) Occorrono disposizioni specifiche e dettagliate per garantire un'equa applicazione delle varie riduzioni originate da una o più domande di aiuto o domande di pagamento presentate dallo stesso beneficiario. Si dovrebbe pertanto determinare l'ordine di calcolo delle varie riduzioni possibili per ciascun regime di pagamento diretto o misura di sviluppo rurale che rientrano nell'ambito del sistema integrato.

(5) Allo scopo di garantire l'applicazione uniforme del principio di buona fede in tutta l'Unione, ove vengano recuperati importi indebitamente erogati, è necessario stabilire le condizioni alle quali il suddetto principio può essere invocato, fatto salvo il trattamento della spesa in questione nel contesto della liquidazione dei conti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(6) È opportuno stabilire norme che disciplinino gli effetti della cessione di intere aziende che devono rispettare taluni obblighi in forza dei regimi di pagamento diretto o delle misure di sviluppo rurale che rientrano nell'ambito del sistema integrato.

(7) Al fine di consentire alla Commissione un efficace monitoraggio del sistema integrato, gli Stati membri dovrebbero comunicarle i dati e le statistiche annuali di controllo. Analogamente, le statistiche dei controlli sulle misure di sviluppo rurale al di fuori del campo di applicazione del sistema integrato, compresi i risultati di tali controlli, dovrebbero essere forniti dagli Stati membri con scadenza annuale. Inoltre la Commissione dovrebbe essere informata, se del caso, delle eventuali misure adottate dagli Stati membri in materia di condizionalità.

(8) A norma dell'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri possono versare anticipi per i pagamenti diretti a determinate condizioni, tra cui il completamento dei controlli amministrativi e dei controlli in loco in relazione all'anno di domanda in questione. L'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede che il tasso di adattamento determinato a norma dell'articolo 26 del

3. Se il tenore medio di THC di tutti i campioni di una data varietà risulta superiore a quello fissato all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, nell'anno di domanda successivo gli Stati membri applicano a tale varietà la procedura B di cui all'allegato I del presente regolamento. Tale procedura è applicata negli anni di domanda successivi a meno che tutti i risultati analitici della varietà data rivelino un tenore di THC inferiore a quello fissato all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Se il tenore medio di THC di tutti i campioni di una data varietà risulta per il secondo anno consecutivo superiore a quello fissato all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, lo Stato membro comunica alla Commissione l'autorizzazione di vietare la commercializzazione di tale varietà a norma dell'articolo 18 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (20). La comunicazione è trasmessa entro il 15 novembre dell'anno di domanda di cui trattasi. In tale Stato membro, la varietà oggetto della domanda non è ammissibile ai pagamenti diretti a partire dall'anno di domanda successivo.

4. Ai fini dell'esecuzione dei controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le colture di canapa sono mantenute in condizioni normali di crescita, secondo le pratiche locali, per almeno 10 giorni dalla fine della fioritura.

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la raccolta della canapa nel periodo compreso tra l'inizio della fioritura e il decimo giorno successivo alla fine della medesima purché gli ispettori indichino, per ogni parcella interessata, le parti rappresentative che devono continuare a essere coltivate a fini di ispezione nei dieci giorni successivi alla fine della fioritura, secondo il metodo descritto nell'allegato I.

5. Le comunicazioni di cui al paragrafo 3 sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (21).

## TITOLO IV

### MISURE DI SVILUPPO RURALE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI

#### CAPO I

##### Disposizione introduttiva

#### Art. 46

##### Campo di applicazione

Il presente titolo si applica alle spese sostenute per le misure di cui agli articoli da 14 a 20, all'articolo 21, paragrafo 1, con l'eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b), all'articolo 27, all'articolo 28, paragrafo 9, agli articoli 35 e 36 e all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 20, all'articolo 36, lettera a), punto vi), e lettera b), punti ii), vi) e vii), all'articolo 36, lettera b), punti i) e iii) per quanto riguarda i costi di impianto, e agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

#### CAPO II

##### Controlli

##### Sezione 1

##### Disposizioni generali

#### Art. 47

##### Domande di aiuto, domande di pagamento e altre dichiarazioni

1. Gli Stati membri stabiliscono procedure appropriate per la presentazione delle domande di aiuto, delle domande di pagamento e delle altre dichiarazioni relative alle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali.
2. Per le misure di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 16, paragrafo 1, all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 il beneficiario presenta una domanda di pagamento annuale.

## Sezione 2

### Disposizioni relative ai controlli

#### Art. 48

##### Controlli amministrativi

1. Tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanze.
2. I controlli amministrativi sulle domande di sostegno garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori. I controlli comprendono in particolare la verifica dei seguenti elementi:
  - a) l'ammissibilità del beneficiario;
  - b) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
  - c) il rispetto dei criteri di selezione;
  - d) l'ammissibilità dei costi dell'operazione, compresa la conformità alla categoria di costi o al metodo di calcolo da utilizzare quando l'operazione o parte di essa rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013;
  - e) per i costi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusi contributi in natura e ammortamenti, una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati. I costi sono valutati con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l'esame di un comitato di valutazione.
3. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:
  - a) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
  - b) dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati.
4. I controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'aiuto totale percepito non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno.

5. I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.

Tuttavia, l'autorità competente può decidere di non effettuare tali visite per ragioni debitamente giustificate, quali le seguenti:

- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco da svolgere a norma dell'articolo 49;
- b) l'autorità competente ritiene che l'operazione consista in un investimento di piccola entità;
- c) l'autorità competente ritiene che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento.

La decisione di cui al secondo comma, e i relativi motivi, formano oggetto di registrazione.

#### Art. 49

##### Controlli in loco

1. Gli Stati membri organizzano controlli in loco sulle operazioni approvate in base a un idoneo campione. Tali controlli, per quanto possibile, sono eseguiti prima del versamento del saldo per una data operazione.
2. Gli ispettori che svolgono i controlli in loco non devono aver partecipato a controlli amministrativi sulla stessa operazione.

#### Art. 50

##### Percentuale di controllo e campionamento dei controlli in loco

1. La spesa oggetto dei controlli in loco è pari ad almeno il 5 % della spesa di cui all'articolo 46, cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e pagata ogni anno civile dall'organismo pagatore.

Se un'operazione soggetta a controllo in loco ha ricevuto anticipi o pagamenti intermedi, tali pagamenti sono imputati alla spesa oggetto dei controlli in loco di cui al primo comma.

2. Solo i controlli svolti entro la fine dell'anno civile in questione sono conteggiati ai fini del raggiungimento del livello minimo di cui al paragrafo 1.

Le domande di pagamento che siano risultate non ammissibili in seguito a controlli amministrativi non sono conteggiate ai fini del raggiungimento del livello minimo di cui al paragrafo 1.

3. Solo i controlli che soddisfano tutti i requisiti di cui agli articoli 49 e 51 possono essere conteggiati ai fini del raggiungimento del livello minimo di cui al paragrafo 1.

4. Il campione di operazioni approvate da sottoporre a controllo a norma del paragrafo 1 tiene conto in particolare:

- a) dell'esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni;
- b) degli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o unionali;
- c) del contributo del tipo di operazione al rischio di errore nell'attuazione del programma di sviluppo rurale;
- d) della necessità di mantenere un equilibrio tra le misure e tipi di operazioni;
- e) dell'obbligo di un campionamento casuale che comprende tra il 30 e il 40 % della spesa.

5. Se i controlli in loco evidenziano un'inadempienza significativa nell'ambito di una misura di sostegno o di un tipo di operazione, nell'anno civile successivo l'autorità competente aumenta la percentuale di controllo a un livello adeguato per la misura o il tipo di operazione in questione.

6. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di ridurre al 3 % dell'importo cofinanziato dal FEASR il livello minimo di controlli in loco svolti ogni anno civile di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri possono applicare il primo comma solo se sono soddisfatte le condizioni generali per la riduzione del livello minimo dei controlli in loco fissate dalla Commissione in conformità all'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Se una delle condizioni di cui al secondo comma non è più soddisfatta, gli Stati membri revocano immediatamente la decisione di ridurre il livello minimo dei controlli in loco. Essi applicano il livello minimo dei controlli in loco di cui al paragrafo 1 a decorrere dall'anno civile successivo.

#### Art. 51

##### Contenuto dei controlli in loco

1. I controlli in loco verificano che l'operazione sia stata attuata in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita. Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR.

2. I controlli in loco verificano l'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario raffrontandoli con i documenti giustificativi.

Ciò comprende una verifica dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

3. I controlli in loco verificano che la destinazione o la prevista destinazione dell'operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso.

4. Tranne in circostanze eccezionali debitamente registrate e giustificate dalle autorità competenti, i controlli in loco includono una visita al luogo in cui l'operazione è realizzata o, se si tratta di una operazione immateriale, al promotore dell'operazione.

#### Art. 52

##### Controlli ex post

1. Sono realizzati controlli ex post su operazioni connesse a investimenti per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o descritti nel programma di sviluppo rurale.

2. I controlli ex post coprono, per ogni anno civile, almeno l'1 % della spesa FEASR per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al paragrafo 1 e per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR. Sono considerati solo i controlli svolti entro la fine dell'anno civile in questione.

3. Il campione di operazioni da sottoporre ai controlli di cui al paragrafo 1 si basa su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, tipi di operazioni o misure. Una percentuale compresa tra il 20 e il 25 % del campione è selezionata a caso.

#### Art. 53

##### Relazione di controllo

1. Ciascun controllo in loco previsto dalla presente sezione è oggetto di una relazione di controllo, che consente di riesaminare i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente:

- a) le misure e le domande di aiuto o di pagamento oggetto del controllo;
- b) le persone presenti;
- c) se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso;
- d) le risultanze del controllo e, se del caso, eventuali osservazioni specifiche;
- e) le eventuali ulteriori misure di controllo da intraprendere.

2. Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, ai controlli ex post di cui alla presente sezione.

3. Il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora gli Stati membri utilizzino una relazione di controllo redatta con mezzi elettronici nel corso del controllo, l'autorità competente prevede la possibilità della firma elettronica da parte del beneficiario oppure la relazione di controllo è inviata senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla e apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.

### Sezione 3

#### Disposizioni relative ai controlli per misure specifiche

##### Art. 54

###### Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

L'autorità competente verifica la conformità con il requisito che gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongano delle capacità adeguate, come previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013. L'autorità competente verifica il contenuto e la durata dei programmi di scambi e visite nel settore agricolo e forestale a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, di detto regolamento. Tali verifiche sono effettuate tramite controlli amministrativi e controlli in loco a campione.

##### Art. 55

###### Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Per le operazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'autorità competente verifica la conformità con il requisito secondo cui le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse e la procedura di selezione ha rispettato la normativa sugli appalti pubblici come prescritto all'articolo 15, paragrafo 3, di detto regolamento. Tali verifiche sono effettuate tramite controlli amministrativi e controlli in loco a campione.

##### Art. 56

###### Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Per quanto riguarda la misura di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'autorità competente può avvalersi, se del caso, di prove ricevute da altri servizi, enti o organizzazioni per verificare l'osservanza degli obblighi e dei criteri di ammissibilità. Tuttavia, l'autorità competente assicura che tali servizi, enti o organizzazioni rispondano a norme sufficienti ai fini del controllo della conformità dei criteri di ammissibilità e degli obblighi. A tal fine l'autorità competente esegue controlli amministrativi e controlli in loco a campione.

## NORME NAZIONALI

### **Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

(G.U. 14 giugno 1999, n. 137).

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 5/12/2014 CON LE MODIFICHE APPORTATE, DA ULTIMO, DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116

Art. 1. Soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, e successive modificazioni, è soppressa e posta in liquidazione.
2. Il commissario liquidatore dell'AIMA è nominato con decreto del Ministro per le politiche agricole, che ne determina il compenso di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2. Istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

1. è istituito, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente di diritto pubblico non economico, di seguito denominato Agenzia. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero.
2. L'Agenzia è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.
3. L'Agenzia ha sede legale in Roma, fatte salve le diverse determinazioni statutarie, e può dotarsi di una sede di rappresentanza presso l'Unione europea.
4. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 4 bis. A decorrere dal 16 ottobre 2000, l'Agenzia subentra all'AIMA in liquidazione in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella qualifica di organismo pagatore.

Art. 3. Funzioni dell'Agenzia e delle regioni.

1. L'Agenzia è l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 marzo 1995, ed agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEOGA, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995. L'Agenzia è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti

**Decreto Ministeriale 4 marzo 2011. Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti.**

(G.U. 4 maggio 2011, n. 102)

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 5/12/2014 CON LE MODIFICHE APPORTATE, DA ULTIMO, DAL D.M. 29 SETTEMBRE 2014

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003;

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il programma nazionale di sostegno relativo all'annualità 2011, trasmesso alla Commissione europea con nota del 25 giugno 2010, prot. n. 6453;

Vista la ripartizione della dotazione finanziaria OCM Vino relativa all'anno 2011, disposta con decreto direttoriale 26 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2010;

Vista la modifica al programma nazionale di sostegno relativo all'annualità 2011, concernente le integrazioni apportate alla scheda della misura degli investimenti volte ad individuare i criteri di demarcazione e complementarità con gli interventi di sostegno previsti nell'ambito dell'articolo 28, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Vista la nota 1° dicembre 2010, prot. 10029, con la quale è stata notificata alla Commissione europea la modifica predetta;

Visto l'articolo 103-duodecies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, concernente l'entrata in applicazione della predetta modifica;

Art. 3.

1. Le comunicazioni disciplinate dal presente decreto sono obbligatorie per i produttori che percepiscono un aiuto anticipato ai sensi della normativa comunitaria indicata nelle premesse.

Gli Organismi Pagatori competenti, in sede di collaudo finale, verificano la compatibilità delle informazioni rese dai beneficiari degli anticipi.

2. Al beneficiario dell'anticipo che non adempia all'obbligo di trasmissione delle comunicazioni di cui al presente decreto, è applicata una penalità pari all' 1% del valore dell'anticipo percepito.

Il presente decreto è trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai fini della pubblicazione

**Decreto Ministeriale 28 agosto 2014. Integrazione della Strategia Nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi. (Decreto n. 9083).**

(G.U. 20 ottobre 2014, n. 244

TESTO VIGENTE AL 5/12/2014

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della commissione del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 499/2014, della commissione dell'11 marzo 2014, che integra i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della commissione per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 2008 n. 3417 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata adottata la strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, nonché la disciplina ambientale nazionale, in applicazione dell'art. 103-septies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2013, n. 12704, con il quale è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 la strategia nazionale 2009-2013 e la disciplina ambientale nazionale, in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi, adottata con decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga

i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del consiglio, ed in particolare l'art. 32, che ha esteso alle associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli la possibilità di costituire un fondo di esercizio per il finanziamento dei programmi operativi, prima concesso soltanto alle organizzazioni di produttori;

Visto l'art. 33 dello stesso regolamento (UE) n. 1308/2013, che al paragrafo 3 ha introdotto nuove misure per la prevenzione e la gestione delle crisi, in particolare alle lettere a), b. ed e);

Considerato opportuno integrare la predetta strategia nazionale per recepire le nuove disposizioni introdotte dagli articoli 32 e 33, relativamente alla costituzione del fondo di esercizio da parte delle associazioni di organizzazioni di produttori, alla gestione e prevenzione delle crisi tramite la realizzazione di investimenti per la gestione dei volumi immessi sul mercato, il reimpianto dei frutteti e le iniziative di formazione;

Considerato che il citato regolamento (UE) n. 1308/2013, all'art. 36 prevede che la strategia nazionale applicabile ai programmi operativi includa gli strumenti che lo Stato membro intende attivare, nonché i relativi indicatori di rendimento;

Considerato, inoltre, necessario assicurare la coerenza e la complementarietà tra le misure dell'organizzazione comune di mercato e quelle dello sviluppo rurale;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare l'allegato che costituisce la strategia nazionale adottata con decreto ministeriale 25 settembre 2008 conseguentemente alle premesse;

Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 5 agosto 2014;

Decreta:

#### Art. 1. Aggiornamento della strategia nazionale

1. Alla strategia nazionale 2009-2013, adottata con decreto ministeriale 25 settembre 2008 n. 3417, prorogata fino al 31 dicembre 2017 con decreto ministeriale 17 ottobre 2013 n. 12704, al capitolo 3, le parti «Selezione degli indicatori»; «3.1 Coerenza e complementarietà tra OCM e SR»; «Misura 3.2.5. attività di formazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi e azioni intese a promuovere il ricorso a servizi di consulenza»; «Misura 3.2.6. misure di prevenzione e gestione delle crisi»; «3.4.1. aiuto finanziario comunitario», sono sostituite da quelle in allegato al presente decreto.

#### Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria

1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativamente ai programmi operativi approvati in conformità al regolamento (CE) n. 1234/2007, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato

Capitolo 3. Obiettivi e strumenti dei programmi operativi, indicatori di rendimento

SELEZIONE DEGLI INDICATORI

Per quanto concerne gli indicatori che consentono di misurare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi, nonché l'efficienza e l'efficacia, l'individuazione degli stessi è condizionata dai seguenti fattori:

- esiste un set di indicatori comuni, che sono stati definiti nell'Allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione e che sono stati poi ripresi in specifici documenti tecnici della Commissione UE.
- l'articolo 125 del medesimo regolamento prevede la possibilità, per gli Stati membri, di definire “un insieme limitato di indicatori supplementari specifici per la strategia, che riflettono esigenze, condizioni e obiettivi nazionali e/o regionali propri dei programmi operativi attuati dalle Organizzazioni di produttori”. Al fine di consentirne il monitoraggio e la valutazione delle due nuove Misure di prevenzione e gestione delle crisi introdotte dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e inserite nell'ambito della presente Strategia, al set degli indicatori comuni definiti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, sono stati aggiunti gli opportuni indicatori;
- la Strategia Nazionale definita nel presente documento prevede la possibilità, per le organizzazioni di produttori, di attivare tutte le misure e le azioni individuate dall'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, cosicché tutte le misure e le azioni sono da considerare ammissibili;
- le attività di monitoraggio e, soprattutto, di valutazione costituiscono un'esperienza nuova per le organizzazioni di produttori, cosicché appare opportuno introdurre progressivamente gli obblighi relativi alla determinazione degli indicatori ed alla trasmissione delle relative informazioni all'Autorità responsabile, di cui al capitolo 4 di questo documento.

In considerazione di tutto ciò:

1. non sono stati definiti indicatori supplementari specifici, se non per consentire il monitoraggio e la valutazione delle due nuove Misure di prevenzione e gestione delle crisi, introdotte dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e inserite nell'ambito della presente Strategia;
2. È stata operata una selezione degli indicatori comuni di rendimento, che assicura il monitoraggio di tutte le misure e le azioni e, nel contempo, una valutazione pertinente in merito al raggiungimento degli obiettivi della regolamentazione comunitaria e di questa Strategia Nazionale.

I risultati di detta selezione sono esplicitati nelle tavole che seguono. In esse sono riportati tutti gli indicatori comuni di rendimento, una parte dei quali è contrassegnata da una “X” nell'ultima colonna. Le attività di monitoraggio e di valutazione dei programmi operativi e di questa stessa Strategia faranno riferimento solo agli indicatori contrassegnati dal segno X.

Per quanto concerne gli indicatori che in tali prospetti, così come nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, sono enunciati ma non specificati (“n.d.”), l'Autorità responsabile, di cui al capitolo 4 di questo documento, provvederà ad una loro specificazione ed alla definizione delle relative metodologie di calcolo contestualmente alla definizione di procedure e metodologie, atte a garantire la correttezza e la comparabilità dei dati forniti dalle singole OP.

Indicatori iniziali comuni - Programmi operativi  
(Omissis)

## ABRUZZO

### **Delibera della Giunta Regionale 14 aprile 2014, n. 272. Reg. (UE) n. 1303/2013 art. 5 - Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2020 - Presa d'atto delle attività di partenariato e formalizzazione del Tavolo di Partenariato.**

(B.U. 7 maggio 2014, n. 18)

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 5;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è conferito alla Commissione Europea il potere di adottare un atto delegato per stabilire un codice europeo di condotta sul partenariato (il "codice di condotta"), allo scopo di sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato;

VISTA la proposta di regolamento delegato (UE) della Commissione Europea del 7 gennaio 2014 n. C(2013)9651, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei, in corso di approvazione;

RICHIAMATA la Delib.G.R. 10 febbraio 2014, n. 65 avente ad oggetto "Nuova politica di coesione 2014-2020 - Protocollo di intesa con il partenariato socio-economico per le attività del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (Delib.G.R. n. 239/2008 e ss.mm. e ii.). Aggiornamento e integrazioni - Integrazioni dell'elenco delle Organizzazioni e Associazioni di cui all'Allegato "B" della Delib.G.R. 17 giugno 2013, n. 443 e Delib.G.R. 16 settembre 2013, n. 650";

CONSIDERATO che:

- il coinvolgimento dei partner è fondamentale per realizzare la strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione;
- il partenariato è da tempo uno dei principi essenziali dei fondi dell'Unione europea;
- il principio di partenariato comporta una stretta collaborazione tra le diverse autorità pubbliche con le parti economiche e sociali nonché con i rappresentanti della società civile;
- il partenariato va visto in stretta correlazione con l'approccio della governance a più livelli e con i principi di sussidiarietà e proporzionalità;
- attraverso il partenariato ciascun livello di governo è chiamato a svolgere il proprio compito istituzionale nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2014-2020;

EVIDENZIATO che il coinvolgimento dei partner:

- può rafforzare l'impegno collettivo e il senso di appropriazione (ownership) nei riguardi delle politiche dell'UE, aumentare le conoscenze, le competenze e i punti di vista disponibili per l'ideazione e l'attuazione delle strategie, amministrare i fondi corrispondenti, e garantire una maggiore trasparenza nei processi decisionali;
- contribuisce a ridurre i deficit di coordinamento e di capacità nell'elaborazione e attuazione delle politiche pubbliche tra i differenti livelli di governo sul piano delle informazioni, delle risorse e dei finanziamenti, evitando la frammentazione amministrativa e degli interventi pubblici;

CONSIDERATO che il partenariato deve includere le istituzioni, le organizzazioni e i gruppi che possono influire sulla preparazione del programma o essere interessati dalla loro preparazione e attuazione;

RITENUTO che la Direzione Politiche Agricole deve porre in essere le attività di partenariato, in conformità con le citate norme dell'Unione Europea, necessarie per la predisposizione del programma di sviluppo rurale 2014-2020, tenendo in conto le seguenti indicazioni:

- a) comunicare tempestivamente ai partner le informazioni pertinenti e renderle facilmente accessibili;
- b) dare ai partner tempo sufficiente per analizzare e commentare i principali documenti preparatori;
- c) mettere a disposizione canali attraverso i quali i partner possono porre domande, fornire contributi ed essere informati del modo in cui le loro proposte sono state prese in considerazione;
- d) divulgare i risultati delle consultazioni;

PRESO ATTO che la Direzione Politiche Agricole ha attivato:

- l'indirizzo di posta elettronica "psr.urp@regione.abruzzo.it" al quale possono essere inoltrate tutte le comunicazioni, i commenti e le osservazioni ai documenti preparatori del Programma 2014/2020,
- la pagina del sito web "www.rica.inea.it/PSR\_2014\_2020" dove è resa disponibile la consultazione on-line dei documenti di cui al punto precedente;

PRESO ATTO inoltre che la Direzione Politiche Agricole per permettere il rispetto delle scadenze poste dalla citata regolamentazione comunitaria per la definizione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e la presentazione ai Servizi della Commissione Europea, ha già dato avvio alle attività di partenariato con i seguenti incontri:

- un primo incontro informativo generale dal titolo "Il futuro PSR Abruzzo: il Partenariato si incontra" che si è avuto il 13 dicembre 2013, di presentazione e di avvio delle attività di partenariato,
- un secondo incontro il 26 marzo 2014 per definire la base per la strutturazione degli interventi sul tema ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali del futuro programma con analisi delle priorità 4 e 5,
- un terzo incontro di partenariato in programma per il 16 aprile 2014;

TENUTO CONTO che ai suddetti incontri sono stati invitati a partecipare i soggetti interessati, così come indicati dall'art. 4 della proposta del Regolamento delegato della Commissione Europea del 7 gennaio 2014 n. C(2013)965;

RITENUTO necessario formalizzare l'apposito Tavolo di partenariato composto così come riportato nell'allegato 1 della presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di attribuire la Presidenza del suddetto tavolo al Componente la Giunta alle Politiche Agricole, con facoltà di estendere le convocazioni, in relazione alle materie specifiche trattate, anche a rappresentanti di organismi non compresi nell'allegato 1 alla presente deliberazione e di organizzare gruppi di lavoro ristretti;

RITENUTO, inoltre, di stabilire che gli organismi che compongono il tavolo di partenariato designino un proprio rappresentante entro la data della prossima convocazione del partenariato, successiva alla presente deliberazione;

RITENUTO di demandare al Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, l'eventuale integrazione dei Componenti il Tavolo di Partenariato;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, emigrazione, apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento ha espresso, per quanto di rispettiva competenza, parere favorevole in ordine a regolarità tecnico amministrativa e legittimità del presente provvedimento;

VISTA, inoltre, la L.R. n. 77/1999;

A voti unanimi espressi nelle forma di legge

Delibera

in conformità con le premesse:

1. di prendere atto dell'avvio alle attività di partenariato per la definizione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 nei due incontri del 13 dicembre 2013 e 26 marzo 2014 e del terzo incontro del 16 aprile in corso di preparazione;
2. di prendere atto dei canali attraverso i quali i partner possono porre domande, fornire contributi ed essere informati del modo in cui le loro proposte sono prese in considerazione:
  - indirizzo di posta elettronica [psr.urp@regione.abruzzo.it](mailto:psr.urp@regione.abruzzo.it)
  - pagina del sito web [www.rica.inea.it/PSR\\_2014\\_2020](http://www.rica.inea.it/PSR_2014_2020);
3. di costituire un apposito Tavolo di partenariato composto così come riportato nell'allegato 1 alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale composta da n. 1 facciata;
4. di attribuire la Presidenza del suddetto tavolo al Componente la Giunta alle Politiche Agricole con facoltà di estendere le convocazioni, in relazione alle materie specifiche trattate, anche a rappresentanti di organismi non compresi nell'allegato 1 alla presente deliberazione e di organizzare gruppi di lavoro ristretti;
5. di demandare al Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, l'eventuale integrazione dei Componenti il Tavolo di Partenariato;
6. di stabilire che gli organismi che compongono il tavolo designino un proprio rappresentante entro la data della prossima convocazione del partenariato successiva alla presente deliberazione.
7. di dare atto che l'assunzione del presente atto deliberativo non comporta oneri finanziari a carico della Regione Abruzzo.

#### Allegato 1

Composizione del tavolo di partenariato

Programmazione Sviluppo Rurale 2014-2020 - Regione Abruzzo:

- Il Componente la Giunta alle Politiche Agricole con funzioni di Presidente o suo delegato;
- il Presidente della Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale;

- un rappresentante del Segretariato Generale della Presidenza;
- il Direttore della Direzione Politiche Agricole;
- il Direttore dell'Area Programmazione comunitaria;
- un rappresentante dell'Autorità Ambientale Regionale;
- un rappresentante del FESR;
- un rappresentante del FSE;
- un rappresentante regionale del FEAMP;
- un rappresentante dell'Agenzia "Sviluppo Abruzzo";
- un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico;
- un rappresentante dei Centri di Ricerca Regionale
- un rappresentante dei Centri di Ricerca nazionali presenti in Abruzzo
- un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI);
- un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei piccoli Comuni Italiani (ANPCI);
- un rappresentante dell'UNCEM;
- un rappresentante di ciascuna Provincia abruzzese;
- due rappresentanti delle Organizzazione dei Produttori (OP) operanti nell'ambito delle O.C.M.;
- un rappresentante dell'associazione degli allevatori d'Abruzzo;
- un rappresentante per ciascuna organizzazione professionale di categoria più rappresentative operanti nel settore agricolo;
- un rappresentante per ciascuna organizzazione più rappresentativa del mondo cooperativo agricolo;
- tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste;
- un rappresentante dell'Ordine Dottori Agronomi e Forestali;
- un rappresentante dell'Ordine dei Medici Veterinari;
- un rappresentante del collegio dei periti agrari e degli agrotecnici;
- un rappresentante degli Istituti Tecnici Agrari della Regione Abruzzo;
- un rappresentante del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);
- un rappresentante dei Gruppi di Azione Locale operanti in Regione Abruzzo;
- un rappresentante del Comitato per le Pari opportunità;
- un rappresentate delle associazioni per la tutela dei consumatori;
- un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa;
- un rappresentante delle associazioni più rappresentative dei produttori biologici;
- un rappresentante dei consorzi di tutela della qualità;
- un rappresentante della facoltà di Agraria di Teramo;
- due rappresentanti delle Università della Regione Abruzzo;
- un rappresentante per ciascun Parco Nazionale;
- un rappresentante del Parco Regionale;
- due rappresentanti delle principali associazioni di categoria del commercio;
- due rappresentanti delle principali associazioni di categoria dell'artigianato;
- un rappresentante dei consorzi di bonifica;
- un rappresentante dell'Unione Camere di commercio della Regione Abruzzo;
- un rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana;
- un rappresentante dei Patti territoriali abruzzesi;
- un rappresentante delle Autorità di Bacino;
- un rappresentante delle associazioni e delle principali realtà operanti nell'ambito dell'agricoltura sociale.

VISTA la proposta di "Programma Operativo Regionale FESR-FSE Molise 2014-2020" allegata al presente Documento istruttorio del quale costituisce parte integrante e sostanziale unitamente ai relativi allegati;

CONSIDERATO che nei tre mesi successivi alla presentazione dell'Accordo di Partenariato, scadenti il 22 luglio 2014, le Amministrazioni titolari devono presentare alla Commissione Europea i Programmi Operativi per l'avvio del negoziato formale finalizzato alla approvazione definitiva dei Programmi;

CONSIDERATO, altresì, che con la trasmissione formale della proposta di "Programma Operativo Regionale FESR-FSE Molise 2014-2020" ai servizi della Commissione europea secondo le modalità previste dall'art. 26 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e le procedure SFC, di cui al capo 1 del Regolamento (UE) n. 184/2014, attraverso la piattaforma SFC 2014, così come indicato dalla nota MEF n. 47797 del 29/05/2014, si apre ufficialmente e operativamente la fase del negoziato con la Commissione Europea e con il livello Statale, per recepire e condividere indicazioni ed osservazioni da inserire nella versione finale del Programma;

RITENUTO, pertanto, necessario ed urgente procedere alla presa d'atto, da parte dell'Esecutivo regionale, della proposta del "Programma Operativo Regionale FESR-FSE Molise 2014-2020", al fine di consentire la trasmissione formale della stessa ai Servizi della Commissione europea entro il 22 luglio 2014;

RIBADITA la necessità di garantire l'esercizio delle attribuzioni che l'articolo 16 dello Statuto della Regione Molise conferisce al Consiglio regionale in tema di determinazione dell'indirizzo politico generale e di deliberazione di atti di intervento della Regione nella programmazione nazionale e comunitaria attraverso il diretto coinvolgimento del Consiglio medesimo anche nei successivi momenti di integrazione o di modifica che si rendessero necessari in relazione al previsto negoziato con i Servizi della Commissione Europea in merito alla proposta di "Programma Operativo Regionale FESR-FSE Molise 2014-2020";

RITENUTO, pertanto, necessario attivare, nelle more dello svolgimento del negoziato formale con la Commissione Europea e con il livello nazionale, una continua consultazione ed interlocuzione con il Partenariato e con il Consiglio regionale al fine di consentire un'ampia condivisione della proposta di Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 nonché di recepire e valutare congiuntamente osservazioni e integrazioni che dovessero intervenire, anche in relazione alla procedura di revisione dell'Accordo di Partenariato e delle disposizioni della normativa regolamentare comunitaria di riferimento;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

1. di fare proprio il presente Documento istruttorio;
2. di prendere atto della proposta di "Programma Operativo Regionale FESR-FSE Molise 2014-2020" allegata al presente Documento istruttorio del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere formalmente la proposta di "Programma Operativo Regionale FESR-FSE Molise 2014-2020" ai Servizi della Commissione Europea, entro il 22 luglio 2014 secondo quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e secondo le procedure SFC, di cui al capo 1 del Regolamento (UE) n. 184/2014 e di adeguare il testo ai formulari elettronici in esso contenuti;
4. di confermare il mandato all'Autorità di gestione del "Programma Operativo Regionale FESR-FSE Molise 2014-2020", ad attivare la fase ufficiale del negoziato con la Commissione

Europea e con il livello nazionale, per recepire indicazioni ed osservazioni da inserire nella versione finale del Programma;

5. di attivare una consultazione ed interlocuzione continua con il Partenariato e con il Consiglio regionale al fine di consentire un'ampia condivisione della proposta di Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 nonché di recepire e valutare congiuntamente osservazioni e integrazioni che dovessero intervenire nelle more dello svolgimento del negoziato formale con la Commissione Europea e con il livello nazionale;

6. di prevedere che le integrazioni ed aggiornamenti relativi alla proposta di "Programma Operativo Regionale FESR-FSE Molise 2014-2020" che si rendessero necessari in esito alle attività di cui al punto che precede, anche in relazione alla procedura di revisione dell'Accordo di Partenariato o dei contenuti della normativa regolamentare comunitaria di riferimento, saranno nuovamente sottoposti all'esame della Giunta regionale, nonché del Consiglio regionale ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dall'articolo 16, comma 1, dello Statuto regionale;

7. di dare mandato alla Direzione Area Seconda, Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria Fondo FESR, di trasmettere l'allegata proposta di "Programma Operativo Regionale FESR-FSE Molise 2014-2020" al Consiglio regionale, ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dall'articolo 16, comma 1, dello Statuto regionale, nonché al partenariato regionale e di notificare l'atto scaturente dalla presente proposta ai soggetti interessati.

[vedi: [regione.molise.it](http://regione.molise.it) > AREE TEMATICHE > Agricoltura e Foreste > Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020]

## PIEMONTE

### **Determinazione Regionale 14 febbraio 2014, n. 72. Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Prime disposizioni organizzative per la predisposizione del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020.**

(B.U. 12 giugno 2014, n. 24)

DIRETTORE REGIONALE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, ATTUAZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO RURALE.

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

vista l'approvazione definitiva, da parte delle istituzioni comunitarie, dei restanti regolamenti relativi alla riforma della Politica agricola comune (PAC) e ai Fondi compresi nel Quadro strategico comune (QSC) per il periodo di programmazione 2014-2020;

vista la Delib.G.R. 11 novembre 2013, n. 2-6618 con oggetto "Definizione e articolazione della programmazione regionale dei fondi europei a finalità strutturale 2014-2020. Istituzione della Cabina di Regia e del Comitato Tecnico a supporto della stessa. Istituzione di un Comitato di Partenariato allargato" con cui tra l'altro si incaricavano, nelle more della definitiva approvazione del quadro regolamentare e finanziario per tali fondi, le rispettive Autorità di Gestione (FESR, FEASR, FSE) di avviare una prima stesura dei relativi Programmi operativi/Programmi di sviluppo rurale (PSR), sulla base delle linee strategiche indicate dal Documento strategico unitario (DSU) e in coerenza con le proposte regolamentari allora disponibili, nonché con la bozza di Accordo di Partenariato redatta a cura del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento Politiche di Sviluppo;

considerato che il citato Regolamento (UE) n. 1305/2013 all'art. 5 prevede che gli obiettivi della politica comunitaria di sviluppo rurale siano perseguiti tramite le seguenti sei priorità, ciascuna delle quali si esplicita in diversi aspetti specifici (cd. focus area):

(1) promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali;

b) rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali;

c) incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale;

(2) potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;

b) favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale;

(3) promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;

b) sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali;

(4) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;

c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

(5) incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;
- b) rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;
- c) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;
- d) ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;
- e) promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;

(6) adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- a) favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione;
- b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;
- c) promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

considerato che il medesimo regolamento prevede, all'art. 6, che i PSR attuino una strategia intesa a realizzare tali priorità attraverso una serie di misure definite nel Titolo III e, all'art. 13, che ciascuna misura è programmata per contribuire specificamente alla realizzazione di una o più priorità;

atteso che, dall'esame dei documenti di lavoro prodotti dalla Commissione europea, in particolare il Piano degli indicatori per i PSR 2014-2020 - versione dicembre 2013 - emerge la molteplicità dei possibili incroci tra misure e focus area, in maniera tale da richiedere un forte coordinamento interno in sede di programmazione delle diverse tipologie di intervento; ritenuto quindi necessario, ai fini della predisposizione di una prima bozza di PSR 2014-2020 da sottoporre alla Commissione europea, individuare all'interno delle strutture regionali attualmente coinvolte nella gestione del PSR 2007-2013 (Direzioni DB11 "Agricoltura" e DB 14 "Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste") i responsabili dei Settori deputati al coordinamento delle focus area previste dal citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché al coordinamento della redazione dei testi delle singole misure e sottomisure;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;  
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

Determina

ai fini della predisposizione di una prima bozza di Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 da sottoporre alla Commissione europea, a seguito dell'approvazione definitiva dei regolamenti comunitari relativi alla riforma della Politica agricola comune (PAC) e ai Fondi compresi nel Quadro strategico comune (QSC), e in particolare del regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR:

- di individuare, all'interno delle strutture regionali attualmente coinvolte nella gestione del PSR 2007-2013 e afferenti alla Direzione DB11 "Agricoltura", i responsabili dei Settori deputati al coordinamento delle focus area previste dal citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, come da Allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, nonché al coordinamento della redazione dei testi delle singole misure e sottomisure definite nel Titolo III del medesimo regolamento;

- di demandare al responsabile della Direzione regionale DB14 "Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste", attualmente coinvolta nella gestione del PSR 2007-2013, l'adozione di un analogo provvedimento di individuazione dei rispettivi coordinatori di focus area per le materie di propria competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

[vedi: [regione.piemonte.it/Direzione Agricoltura/Settore Programmazione](http://regione.piemonte.it/Direzione_Agricoltura/Settore_Programmazione), attuazione e coordinamento dello sviluppo rurale]

## PUGLIA

### **Delibera della Giunta Regionale 28 ottobre 2014, n. 2249. Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Puglia: approvazione della proposta da inviare alla Commissione Europea.**

(B.U. 18 novembre 2014, n. 159)

Assenti il Presidente della Giunta regionale on. Nichi Vendola e l'Assessore alle Risorse Agroalimentari Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dalle strutture tecniche del Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, riferisce l'Ass. Barbanente:

Vista la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la quale l'Unione Europea mira a rilanciare l'economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell'occupazione, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'integrazione sociale e di clima e energia;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Considerato ed in particolare:

- l'art. 14, 4° comma che prevede che l'accordo di partenariato deve essere trasmesso alla Commissione Europea entro il 22 aprile 2014;

## **AGRICOLTURA --> PAC**

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V TRIBUTARIA n.24071 del 12/11/2014 - Relatore: Francesco Terrusi - Presidente: Antonino Di Blasi

**Sintesi: Il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori medesimi, relative ai pagamenti diretti, di un regime di sostegno al reddito degli agricoltori (c.d."regime di pagamento unico"), di un regime semplificato e transitorio di sostegno al reddito per gli agricoltori dei nuovi Stati membri (c.d."regime di pagamento unico per superficie"), e di singoli regimi di sostegno per gli agricoltori che assicurano specifici prodotti. L'ambito di applicazione del regolamento non rileva laddove si discorra degli oneri tributari cui sono soggetti i proprietari di beni immobili posti nel perimetro di contribuenza, in correlazione coi vantaggi derivati dall'esecuzione di opere di bonifica da parte dei consorzi nazionali.**

Estratto: «4. - Assolutamente inconferente è il riferimento del ricorrente all'istituto della condizionalità tratto dalle fonti comunitarie. Il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio (del 19 gennaio 2009), richiamato dal ricorrente, stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune. Istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori medesimi modificando i Reg. (CE) n. 1290-05, (CE) n. 247/06, (CE) n. 378-07 e abrogando il Reg. (CE) n. 1782-03. Trattasi, più precisamente, di norme comuni relative ai pagamenti diretti, di un regime di sostegno al reddito degli agricoltori (c.d."regime di pagamento unico"), di un regime semplificato e transitorio di sostegno al reddito per gli agricoltori dei nuovi Stati membri (c.d."regime di pagamento unico per superficie"), e di singoli regimi di sostegno per gli agricoltori che assicurano specifici prodotti. L'ambito di applicazione del regolamento non rileva laddove si discorra degli oneri tributari cui sono soggetti i proprietari di beni immobili posti nel perimetro di contribuenza, in correlazione coi vantaggi derivati dall'esecuzione di opere di bonifica da parte dei consorzi nazionali.»

TAR MARCHE n.209 del 13/03/2013 - Relatore: Giovanni Ruiu - Presidente: Gianluca Morri

**Sintesi: Tra gli obiettivi primari dell'Unione Europea vi è l'adozione di una politica agricola comune da parte degli Stati membri. A tal fine, l'UE finanzia lo "sviluppo rurale" degli Stati membri attraverso il FEASR. (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), i cui fondi sono erogati a ciascuno Stato membro a seguito della predisposizione, da parte di questo, di un Piano Strategico Nazionale (PSN), che deve essere approvato dalla Commissione Europea. Ciascuno Stato provvede, poi, a ripartire al proprio interno i finanziamenti ricevuti tra gli aventi diritto. Lo Stato italiano, in particolare, ripartisce i fondi ricevuti dal FEASR tra le varie Regioni, sulla base di un Programma di Sviluppo Rurale (PSR) che ciascuna di esse è tenuta a predisporre con cadenza settennale, secondo un procedimento che prevede l'adozione di una proposta di PSR, la sua successiva approvazione (con eventuali modifiche) da parte della Commissione Europea, e quindi la sua approvazione definitiva da parte della Regione medesima (Piano di Sviluppo Rurale) per le varie Regioni.**

Estratto: «1 Va premesso il procedimento di approvazione del PSR per le varie Regioni. Tra gli obiettivi primari dell'Unione Europea vi è, com'è noto, l'adozione di una politica agricola comune da parte degli Stati membri. A tal fine, l'UE finanzia lo "sviluppo rurale" degli Stati membri attraverso il FEASR. (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), i cui fondi sono erogati a ciascuno Stato membro a seguito della predisposizione, da parte di questo, di un Piano Strategico Nazionale (PSN), che deve essere approvato dalla Commissione Europea. Ciascuno Stato provvede, poi, a ripartire al proprio interno i finanziamenti ricevuti tra gli aventi diritto. Lo Stato italiano, in particolare, ripartisce i fondi ricevuti dal FEASR tra le varie Regioni, sulla base di un Programma di Sviluppo Rurale (PSR) che ciascuna di esse è tenuta a predisporre con cadenza settennale, secondo un procedimento che prevede l'adozione di una proposta di PSR, la sua successiva approvazione (con eventuali modifiche) da parte della Commissione Europea, e quindi la sua approvazione definitiva da parte della Regione medesima (Piano di Sviluppo Rurale) per le varie Regioni.1.1 Passando allo specifico, La Regione Marche, a differenza di altre Regioni, con approvazione del "bando a condizione" di cui alla DGR 754 del 2.7.2007, ha ritenuto di anticipare la presentazione delle domande e l'erogazione degli anticipi con riguardo al PSR 2007/2013, effettuandole prima dell'approvazione definitiva del PSR da parte della Commissione Europea, avvenuta con decisione 7324 del 15.2.2008 della Commissione Europea poi fatto proprio con deliberazione n. 85 del 16.3.2008 e 100 del 29.7.2008 del Consiglio Regionale. La Regione ha poi modificato sulla base del nuovo PSR, il bando per i finanziamenti per la misura 2.14, oggetto del presente ricorso, con DGR 573 del 22.4.2008. e approvando le misure attuative per le misure agro-ambientali con DGR 574/2008, adottata nella stessa data. Con tali atti si è concretizzata l'esclusione delle colture con i codici AGEA 641 e 642 (piante aromatiche, medicinali e da condimento), con il conseguente recupero del finanziamento anticipato ai ricorrenti per dette colture.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V TRIBUTARIA n.15216 del 12/09/2012 - Relatore: Stefano Olivieri - Presidente: Marco Pivetti

**Sintesi: Dall'esame del sistema normativo che presiede al regime della erogazione delle anticipazioni alle restituzioni alla esportazione, emerge come il diritto della impresa esportatrice alla definitiva attribuzione dell'aiuto, insorge esclusivamente al momento in cui sia fornita idonea e soddisfacente prova dell'effettiva immissione al libero consumo nel Paese di destinazione. Tale prora, che costituisce condizione essenziale per l'attribuzione definitiva del beneficio, non si esaurisce nella verifica della formale corrispondenza della documentazione fornita alle tipologie alternativamente indicate dall'art. 18 del Regolamento CE n. 3665/87 del 27 novembre 1987, ma richiede una valutazione concreta d'idoneità e sufficienza dei contenuti dei documenti prodotti in funzione dell'accertamento dell'avvenuto perfezionamento dell'operazione.**

Estratto: «Dall'esame del sistema normativo che presiede al regime della erogazione delle anticipazioni alle restituzioni alla esportazione, emerge come il diritto della impresa esportatrice alla definitiva attribuzione dell'aiuto, insorge esclusivamente al momento in cui sia fornita idonea e soddisfacente prova dell'effettiva immissione al libero consumo nel Paese di destinazione. Come è stato precisato da questa Corte: "Tale prora, che costituisce condizione

essenziale per l'attribuzione definitiva del beneficio, non si esaurisce nella verifica della formale corrispondenza della documentazione fornita alle tipologie alternativamente indicate dall'art. 18 del Regolamento CE n. 3665/87 del 27 novembre 1987, ma richiede una valutazione concreta d'idoneità e sufficienza del contenuto dei documenti prodotti in funzione dell'accertamento dell'avvenuto perfezionamento dell'operazione. A tal fine, l'Autorità doganale nazionale è sempre abilitata a richiedere, ove non siano maturate preclusioni temporali a suo carico, supplementi documentali, che non costituiscono nuovi adempimenti, ma solo specificazioni di quelli previsti dalla legge, in virtù del generale obbligo previsto dall'art. 8 n. 1 del Regolamento base n. 729/70 del 21 aprile 1970, norma che costituisce espressione degli obblighi imposti agli Stati membri dall'art. 5 del Trattato, di prendere tutte le misure necessarie per assicurarsi l'effettività e regolarità delle operazioni finanziate, senza che rilevi, sotto il profilo della violazione dei principi di buona fede ed affidamento, la novità, rispetto a prassi amministrative precedenti, dell'intensificazione dei controlli da parte dell'Autorità nazionale" (cfr. Corte cass. 5 sez. 21.7.2009 n. 16877). Ne consegue che in assenza del decorso dei termini per l'esercizio dei controlli doganali successivi (fatto incontestato), l'Amministrazione era pienamente legittimata a richiedere alla società esportatrice ulteriore documentazione idonea a comprovare la effettiva immissione al consumo della merce nel Paese terzo, tanto più se formalmente sollecitata dalla determinazione assunta dall'organismo comunitario di controllo e vigilanza sulle frodi nel mercato dei prodotti agricoli (FEOAG istituito con reg. CEE n. 729/70).»

CORTE COSTITUZIONALE n.284 del 06/11/2009 - Relatore: Gaetano Silvestri - Presidente: Francesco Amirante

**Sintesi: Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 77, 1° comma, e 77-ter, 1°, 3° e 19° comma, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nelle parti in cui, ai fini del rispetto del "patto di stabilità interno" da parte delle regioni, stabiliscono il tetto massimo della spesa finale che esse sono tenute a rispettare e prevedono la conferma della sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuite con legge dello Stato, in riferimento agli artt. 3, 11, 117 e 119 Cost., al principio di leale collaborazione, al "generale canone di ragionevolezza delle leggi", agli artt. 32 ss., 104, 158 e 159 del trattato che istituisce la Comunità europea, al prot. n. 20 del 1992 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, alla risoluzione Ce 17 giugno 1997, relativa al patto di stabilità, al Regolamento Ce n. 2223/96 del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, al Regolamento n. 1260/1999 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, al Regolamento n. 1290/2005 del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e al Regolamento n. 1083/2006 del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione.**

Estratto: «Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 77, 1° comma, e 77-ter, 1°, 3° e 19° comma, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nelle parti in cui, ai fini del rispetto del "patto di stabilità interno" da parte delle regioni, stabiliscono il tetto massimo della spesa finale (costituita

dalla somma delle spese in conto corrente e delle spese in conto capitale) che esse sono tenute a rispettare e prevedono la conferma per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, della sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuite con legge dello Stato, in riferimento agli artt. 3, 11, 117 e 119 Cost., al principio di leale collaborazione, al "generale canone di ragionevolezza delle leggi", agli artt. 32 ss., 104, 158 e 159 del trattato che istituisce la Comunità europea, al prot. n. 20 del 1992 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, alla risoluzione Ce 17 giugno 1997, relativa al patto di stabilità, al Regolamento Ce n. 2223/96 del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, al Regolamento n. 1260/1999 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, al Regolamento n. 1290/2005 del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e al Regolamento n. 1083/2006 del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e che abroga il Regolamento n. 1260/1999.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.1052 del 23/02/2009 - Relatore: Fabio Taormina - Presidente: Giovanni Ruoppolo

**Sintesi: In materia di rideterminazione delle quote-latte si deve ritenere che la diminuzione del quantitativo di latte imputabile alla quota "A", a differenza della quota "B", ridotta "ex lege", debba essere adeguatamente giustificata, soprattutto nel caso in cui il bollettino contenente la riduzione sia stato pubblicato in data successiva al termine dell'annata agraria cui si riferisce, determinando una lesione dell'affidamento dei privati sul mantenimento della medesima quota in precedenza attribuita. Ne consegue che, non concernendo, detto onere motivazionale specifico, la quota "B" (le cui determinazioni sono applicative di criteri legali di rideterminazione delle quote) nel caso si contesti quest'ultima, spetta a chi contesta indicare quali specifici criteri non sono stati rispettati, in presenza di una determinazione dell'Amministrazione che contiene una sufficiente indicazione dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della medesima.**

Estratto: «Ciò premesso, meritevole di accoglimento appare la censura investente il primo argomento motivazionale utilizzato dai primi Giudici per accogliere il ricorso di primo grado (terzo motivo contenuto nel medesimo), e concernente il difetto esplicativo della attività di recupero intrapresa dall'amministrazione. Invero i provvedimenti impugnati in primo grado attenevano alla rideterminazione dalla c.d. "quota B". In proposito, la Sezione ha già avuto modo in passato occasione di precisare che "a differenza della quota «B», ridotta "ex lege", la diminuzione del quantitativo di latte imputabile alla quota «A» deve essere adeguatamente giustificata, soprattutto in un caso in cui il bollettino contenente la riduzione è stato pubblicato in data successiva al termine dell'annata agraria cui si riferiva, determinando una lesione dell'affidamento dei privati sul mantenimento della medesima quota in precedenza attribuita." (Consiglio Stato, sez. VI, 26 giugno 2006, n. 4081). L'onere motivazionale specifico, pertanto, non concerne la quota B; le determinazioni così espresse sono applicative dei criteri legali di rideterminazione delle quote e, semmai, spettava all'appellato indicare quali specifici criteri non erano stati rispettati, in presenza di una determinazione dell'amministrazione che contiene una sufficiente indicazione dei

presupposti di fatto e di diritto posti a base della medesima, anche avuto riguardo alla partecipazione istruttoria in astratto consentita all'interessato e vertendosi in tema di accertamento avente carattere costitutivo, cioè idoneo a determinare in via autoritativa la sussistenza e l'entità dei fatti che ne costituiscono l'oggetto. Il fatto notorio consistente nella disorganizzazione e frammentarietà degli interventi succedutisi in tema di determinazione delle quote-latte ed anche della produzione legislativa ad esse sottesa non rileva nel caso di specie, proprio perché si verteva in tema di determinazione della quota B secondo criteri automatici e matematici che, semmai, sarebbe spettato alle odierne appellate puntualmente contestare.»

**Sintesi: Si deve ritenere che la rideterminazione delle quote-latte con effetto retroattivo, da parte dell'Amministrazione a ciò deputata, sia perfettamente legittimo.**

Estratto: «Ciò premesso, la circostanza che medio tempore siano intervenute numerose pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Ce in subiecta materia, esonera la Sezione dal rivisitare complessivamente la complessa vicenda della rideterminazione delle quote-latte atteso che talune delle tematiche approfondite dai primi Giudici hanno trovato successiva risposta in dette autorevoli Sedi. Recentemente, peraltro, il Collegio si è pronunciato sulla medesima questione (decisione resa all'udienza dell'11.11.2008, sul ricorso in appello n. 3642/2004) e dalle conclusioni ivi raggiunte non ravvisa ragioni per discostarsi. Deve premettersi, sotto il profilo generale, che la legittimità della rideterminazione delle quote con effetto retroattivo non appare contestabile. La Consulta, già in passato, ha smentito la tesi secondo cui la rideterminazione sarebbe soggetta al vincolo della irretroattività.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V TRIBUTARIA n.14049 del 16/06/2006 - Relatore: Massimo Scuffi - Presidente: Bruno Saccucci

**Sintesi: In tema di tributi doganali, il regolamento del Consiglio CEE n. 1697/79, e segnatamente l'art. 2, che limita l'azione di recupero dei dazi nel triennio, a far tempo dalla data della contabilizzazione ovvero, in difetto, dalla data di insorgenza del debito doganale, non trova applicazione al solo settore della politica agricola comune, ma ha una portata generale comprensiva, oltre che dei prelievi agricoli, anche dei dazi doganali e di ogni altra imposizione ad effetto equivalente, come inequivocabilmente emerge dall'ultimo "considerando" sull'oggetto del recupero "a posteriori" e dallo stesso art. 2, lettere a) e b). Il termine triennale previsto dalla disposizione comunitaria non è, tuttavia, applicabile nell'ipotesi in cui si controverta non della mancata corresponsione di dazi all'importazione, bensì degli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, i quali integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, cod. civ.**

Estratto: «3. Anche il 2<sup>a</sup> motivo di gravame non è idoneo ad avallare la soluzione proposta dalla società ricorrente sul termine di prescrizione ancorché la motivazione in diritto del capo censurato debba essere in parte corretta a sensi dell'art. 384 c.p.c.. La Corte di appello di Firenze, infatti, affrontando il tema della prescrizione del diritto della Amministrazione

## **AGRICOLTURA --> PAC --> INTERVENTI DI MERCATO**

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III n.4428 del 28/08/2014 - Relatore: Pierfrancesco Ungari -  
Presidente: Gianpiero Paolo Cirillo

**Sintesi: In tema di quote latte la scelta di operare la compensazione nazionale privilegiando in sede di computo alcune categorie di produttori, rispetto ad altre, non è in contrasto con il regolamento n. 3950/92/CE e, comunque, costituisce l'esercizio d'una discrezionalità dello Stato - membro dell'U.E., collocandosi in un ambito interstiziale della disciplina U.E., senza in alcun modo determinare aspetti con essa confliggenti.**

**Sintesi: La scelta nazionale di compensare il prelievo eccedente, a favore di categorie ad attitudine contributiva differenziata (ciascuna delle quali, in astratto, idonea ad escludere le categorie successive in caso d'incapienza dei quantitativi oggetto di compensazione) anziché per singoli produttori, è in sé libera per lo Stato membro. Tanto perché essa non risulta vietata dal regol. n. 3950/92/CE, né dal regol. n. 536/93/CE, né tampoco viola i principi generali di matrice UE e, segnatamente, quelli di proporzionalità, certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento. Al contrario, la pratica attuazione di tal meccanismo compensativo preferenziale, anche ai fini delle conseguenti restituzioni, comunque consente il pieno esplicarsi delle finalità di riequilibrio tra domanda e offerta nel settore lattiero-caseario, sottesa al sistema di prelievo.**

Estratto: «8. - Venendo poi alla questione circa il metodo di compensazione (o, sarebbe meglio dire: circa le modalità di rimborso del prelievo eventualmente eccedentario), gli appellanti reputano erronea la sentenza impugnata laddove riconosce la legittimità d'un trattamento nazionale differenziato a favore di quelle, tra le varie categorie di produttori, indicate nell'art. 1, c. 8 del D.L. n. 43 del 1999. Anche questa doglianza non può trovare accoglimento. Su tal punto e con dovizia di argomenti, la Sezione (cfr. Cons. St., III, 21 giugno 2012 n. 3665) ha chiarito come, in soggetta materia, la scelta di operare la compensazione nazionale privilegiando in sede di computo alcune categorie di produttori, rispetto ad altre, non è in contrasto con il regol. n. 3950/92/CE (cfr. altresì id., 7 novembre 2011 n. 6451) e, comunque, costituisce l'esercizio d'una discrezionalità dello Stato - membro, collocandosi in un ambito interstiziale della disciplina UE, senza in alcun modo determinare aspetti con essa confliggenti. Da tali considerazioni il Collegio non ha motivo di discostarsi, per una pluralità di ragioni. In primo luogo, non nega il Collegio che, secondo l'opinione comune, la definitiva fissazione di criteri prioritari per talune categorie di produttori lattieri sarebbe una novella introdotta, senza, però, efficacia retroattiva, solo dall'art. 10 del regol. n. 1788/2003/CE. Giova allora esaminare, allo scopo di verificare il predetto assunto, le disposizioni coinvolte, cominciando proprio dal citato art. 10, par. 3), in virtù del quale, a tal riguardo, "...a seconda della decisione dello Stato membro, il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è stabilito, previa riassegnazione o meno della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne, proporzionalmente ai quantitativi di riferimento individuali a disposizione di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che devono essere fissati dagli Stati membri, a) a livello nazionale in base al superamento del quantitativo di riferimento a disposizione di ciascun produttore; ...". Dal canto suo, l'art. 2,

par. 1), Il c. del regol. n. 3950/92/CE, per quanto qui concerne, stabilì che "...a seconda della decisione dello Stato membro, il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è stabilito, previa riassegnazione o meno dei quantitativi di riferimento inutilizzati,... a livello nazionale in base al superamento del quantitativo di riferimento a disposizione di ciascun produttore...". Per la compensazione, il successivo par. 4) del medesimo art. 2 dispose "...qualora il prelievo sia dovuto e l'importo riscosso sia superiore, lo Stato membro può... rimborsarlo ai produttori che rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi da determinarsi...". L'art. 13, par. 1) del regol. n. 1788/2003/CE precisa al riguardo che "... qualora, per le consegne o le vendite dirette, il prelievo sia dovuto e il contributo riscosso dai produttori sia superiore al prelievo, gli Stati membri possono... ridistribuirlo in tutto o in parte ai produttori che rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi...". Come si vede, le due coppie di norme non solo sono tra loro sovrapponibili, ma le regole sulla compensazione, anch'esse identiche - donde la perfetta coerenza anche sotto il profilo in esame del D.L. n. 43 del 1999 con il regol. n. 3950/92/CE-, sono variabili indipendenti rispetto al sistema di prelievo. Invero, da un lato, la scelta nazionale di compensare il prelievo eccedente, a favore di categorie ad attitudine contributiva differenziata (ciascuna delle quali, in astratto, idonea ad escludere le categorie successive in caso d'incapienza dei quantitativi oggetto di compensazione) anziché per singoli produttori, è in sé libera per lo Stato - membro. Tanto perché essa non risulta vietata dal regol. n. 3950/92/CE, né dal regol. n. 536/93/CE, né tampoco viola i principi generali di matrice UE e, segnatamente, quelli di proporzionalità, certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento. Al contrario, la pratica attuazione di tal meccanismo compensativo preferenziale, anche ai fini delle conseguenti restituzioni, comunque consente il pieno esplicarsi delle finalità di riequilibrio tra domanda e offerta nel settore lattiero-caseario, sottesa al sistema di prelievo (cfr. così Cons. St., VI, 27 aprile 2011 n. 2491). Dall'altro lato, la scelta del metodo di compensazione non è in sé consequenziale a quella inerente al tipo di procedura applicativa del prelievo prescelto. Il presupposto, affinché si determini una compensazione redistribuibile dopo la riassegnazione proporzionale dei QRI eventualmente inutilizzati, è e resta solo l'altrettanto eventuale eccedenza di prelievo, donde la possibilità di tal forma di conguaglio. Una volta realizzato siffatto presupposto, nel previgente sistema ed in quello scaturito dal regol. n. 1798/2003/CE spetta allo Stato - membro decidere se ed in qual misura adoperare l'eccedenza di prelievo, se del caso, tanto nel 1992 quanto nel 2003, non a pioggia, ma in base a criteri predefiniti, razionali e giustificati. Insomma, la normativa comunitaria diede e dà (perlomeno, fintanto che il regol. n. 1798/2003/CE è rimasto in vigore) allo Stato-membro una reale doppia scelta in ordine al funzionamento del prelievo supplementare, senza imporre, nell'un caso e nell'altro, che l'eventuale eccedenza di prelievo sia anch'essa per forza redistribuita in modo proporzionale a tutti i produttori. Sotto un altro e correlato aspetto, questo Consiglio più volte ha avuto modo di precisare l'assenza di contrasto delle modalità dettate dal citato art. 1, c. 8 del D.L. n. 43 del 1999 con la disciplina comunitaria, laddove intende "privilegiare" talune categorie di produttori. Lo scopo primario e non eludibile del sistema comunitario del prelievo supplementare è appunto quello di stabilire modalità applicative per rispettare la QGG assegnata a ciascun Stato - membro, onde il vero obbligo gravante su di esso è d'introdurre procedure interne atte ad impedire in ogni caso che il QGG venga sforato. Una volta adempiuto a questa prescrizione, lo Stato - membro non ha obblighi di "proporzionalità" nel ridistribuire il prelievo riscosso in eccesso. Sicché la pur vera discrezionalità del legislatore nazionale, nel dar priorità nelle procedure di compensazione a quei produttori che versino in situazioni di

maggior fragilità economica o di obiettivo svantaggio, non è un'eccezione indebita o erronea ad una pretesa regola redistributiva proporzionale, né fissa una specie d'esenzione permanente in danno ai produttori terzi. Essa, in realtà, pone un principio, certo liberamente apprezzato, ma non manifestamente arbitrario, che compensa lo svantaggio territoriale o competitivo perché i fenomeni da cui quest'ultimo scaturisce dimostrano una ridotta o, talvolta, nulla attitudine dei produttori alla contribuzione. E che tal apprezzamento non sia arbitrario, pure alla luce del diritto comunitario, non è dubbio, sol che si pensi all'art. 9 del regol. n. 1392/2001/CE. Questo reca i criteri di ripartizione del prelievo supplementare in eccesso, indicando tra i beneficiari prioritari i titolari di quote ubicati nelle zone di montagna, ovvero nelle zone svantaggiate. Come si vede, tali soggetti svantaggiati, a loro volta così definiti da altre norme Europee, sono protetti nella loro attività nel mercato di riferimento in base sì al D.L. n. 43 del 1999, ma secondo criteri ab origine non contrari al regol. n. 3950/92/CE e quindi confermati e resi evidenti dal jus superveniens Europeo. Né vale ad inficiare tal ricostruzione la circostanza che, come s'è detto per la tormentata fase di attuazione della normativa interna di recepimento, si siano verificati abusi e scorrettezze commesse dai produttori appartenenti alle associazioni di categoria, o imprecisioni e carenze di controlli da parte dell'AIMA. Il Collegio è ben consapevole che tali vicende possano aver creato problemi ed incertezza di comportamento in capo agli appellanti, ancorché non sia chiaro se ed in quale misura. Ma tali rilievi riguardano il solo profilo dell'attuazione della disciplina nazionale e, quindi, una fase che attiene non mai alla compatibilità delle disposizioni di legge interne con quelle comunitarie, ma al più alla capacità dello Stato - membro di rendere o meno efficaci e cogenti le proprie leggi.»

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA n.53 del 11/02/2014 - Relatore: Manuela Sinigoi - Presidente: Umberto Zuballi

**Sintesi: L'aiuto di Stato previsto dall'art. 10, comma 34, del d.l. 28 marzo 2003 n. 49 "Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari" stabilisce che "I produttori di latte, relativamente agli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare latte, per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, versano l'importo complessivamente dovuto, senza interessi. Il versamento può essere effettuato in forma rateale in un periodo non superiore a trenta anni". Tale "beneficio" è stato espressamente autorizzato dalla CE, che ha però limitato la rateizzazione a 14 anni a decorrere dal 1° gennaio 2004. Un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma in questione induce a ritenere che l'esonero di che trattasi, pur essendo stato autorizzato a favore di coloro che all'epoca avevano optato per il versamento rateale, valga anche a favore di coloro che non hanno chiesto in quel momento la rateizzazione (in quanto hanno deciso di contestare la legittimità del prelievo) e che si sono visti recapitare ora delle intimazioni di pagamento relative a quelle annate lattiere.**

Estratto: «10. Ad avviso del Collegio, è, invece, fondato il quarto motivo di gravame, con cui le ricorrenti contestano l'intimazione di pagamento degli interessi, dato che ritengono che l'art. 8-quinquies della l. n. 33/2009 legittimi unicamente l'imputazione del prelievo. 10.1 Non può, invero, tralasciarsi di considerare che le imputazioni di pagamento impugnate con il ricorso qui in esame afferiscono a debiti relativi alle annate lattiere dal 1996/1997 al

supplementare natura sanzionatoria, per quanto sopra considerato, non possono assumere rilevanza, ai fini del versamento del prelievo, gli stati soggettivi dell'acquirente, ed in particolare l'incolpevole affidamento da quest'ultimo riposto nella misura della quota originariamente assegnata al produttore.»

## **AGRICOLTURA --> PAC --> PAGAMENTI DIRETTI**

CORTE DI GIUSTIZIA CE, SEZIONE I n.C-335/13 del 06/11/2014 - Relatore: S. Rodin - Presidente: A. Tizzano

**Sintesi: L'art. 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) della Commissione n. 795/2004, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 deve essere interpretato nel senso che esso si applica, da un lato, quando un agricoltore sia in possesso dei requisiti per l'applicazione di due o più degli articoli da 19 a 23 bis di detto regolamento, come modificato dal regolamento n. 1974/2004, e, dall'altro, qualora un agricoltore, il quale sia in possesso dei requisiti per l'applicazione di almeno uno degli articoli da 19 a 23 bis del medesimo regolamento, come modificato dal regolamento n. 1974/2004, posseda anche i requisiti per l'applicazione di almeno uno degli articoli 37, paragrafo 2, 40, 42, paragrafo 3, e 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003.**

**Sintesi: L'art. 18, paragrafo 2, del regolamento n. 795/2004, è invalido, laddove impedisce ad un agricoltore, che abbia subito circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 40 del regolamento n. 1782/2003, di beneficiare al contempo di un adeguamento del suo importo di riferimento, a norma di tale disposizione, e di un importo di riferimento ulteriore a partire dalla riserva nazionale, a norma di uno degli articoli da 19 a 23 bis del regolamento n. 795/2004, mentre un agricoltore che non abbia fronteggiato simili circostanze e al quale sia stato attribuito un importo di riferimento calcolato in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 può cumulare tale importo ed un importo di riferimento a partire dalla riserva nazionale a norma di uno degli articoli da 19 a 23 bis del regolamento n. 795/2004.**

Estratto: «1) L'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) della Commissione n. 795/2004, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, come modificato dal regolamento (CE) n. 1974/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, deve essere interpretato nel senso che esso si applica, da un lato, quando un agricoltore sia in possesso dei requisiti per l'applicazione di due o più degli articoli da 19 a 23 bis di detto regolamento, come modificato dal regolamento n. 1974/2004, e, dall'altro, qualora un agricoltore, il quale sia in possesso dei requisiti per l'applicazione di almeno uno degli articoli da 19 a 23 bis del medesimo regolamento, come modificato dal regolamento n. 1974/2004, posseda anche i requisiti per l'applicazione di almeno uno degli articoli 37, paragrafo 2, 40, 42, paragrafo 3, e 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e

istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001.2) L'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 795/2004, come modificato dal regolamento n. 1974/2004, è invalido, laddove impedisce ad un agricoltore, che abbia subito circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 40 del regolamento n. 1782/2003, di beneficiare al contempo di un adeguamento del suo importo di riferimento, a norma di tale disposizione, e di un importo di riferimento ulteriore a partire dalla riserva nazionale, a norma di uno degli articoli da 19 a 23 bis del regolamento n. 795/2004, come modificato dal regolamento n. 1974/2004, mentre un agricoltore che non abbia fronteggiato simili circostanze e al quale sia stato attribuito un importo di riferimento calcolato in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 può cumulare tale importo ed un importo di riferimento a partire dalla riserva nazionale a norma di uno degli articoli da 19 a 23 bis del regolamento n. 795/2004, come modificato dal regolamento n. 1974/2004.»

CORTE DI GIUSTIZIA CE, SEZIONE II n.C-47/13 del 02/10/2014 - Relatore: G. Arestis - Presidente: R. Silva de Lapuerta

**Sintesi: la definizione di «pascolo permanente», di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento n. 1120/2009, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano i terreni agricoli utilizzati alla data attuale e da almeno cinque anni per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, anche se durante tale periodo tali terreni sono stati arati e seminati con una varietà di pianta erbacea da foraggio diversa da quella che vi era coltivata in precedenza.**

Estratto: «La definizione di «pascolo permanente», di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano i terreni agricoli utilizzati alla data attuale e da almeno cinque anni per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, anche se durante tale periodo tali terreni sono stati arati e seminati con una varietà di pianta erbacea da foraggio diversa da quella che vi era coltivata in precedenza.»

CORTE DI GIUSTIZIA CE, SEZIONE I n.C-485/12 del 10/04/2014 - Relatore: A. Borg Barthet - Presidente: A. Tizzano

**Sintesi: Il regolamento n. 796/2004 deve essere interpretato nel senso che, qualora le verifiche incrociate automatizzate dirette ad accertare l'ammissibilità all'aiuto delle parcelle dichiarate nella domanda di pagamento unico di un agricoltore siano completate, a causa dell'aggiornamento in corso del sistema di identificazione delle parcelle agricole, da una verifica sulla base di immagini aeree recenti in esito alla quale si giunge alla constatazione di inesattezze nella dichiarazione di quest'ultimo, l'autorità competente non**

**è tenuta ad effettuare un'ispezione in campo, ma dispone, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento, di un potere discrezionale in ordine alle misure da adottare di conseguenza.**

Estratto: «Il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, come modificato dal regolamento (CE) n. 972/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007, deve essere interpretato nel senso che, qualora le verifiche incrociate automatizzate dirette ad accertare l'ammissibilità all'aiuto delle parcelle dichiarate nella domanda di pagamento unico di un agricoltore siano completate, a causa dell'aggiornamento in corso del sistema di identificazione delle parcelle agricole, da una verifica sulla base di immagini aeree recenti in esito alla quale si giunge alla constatazione di inesattezze nella dichiarazione di quest'ultimo, l'autorità competente non è tenuta ad effettuare un'ispezione in campo ma dispone, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento, di un potere discrezionale in ordine alle misure da adottare di conseguenza. In particolare, detta autorità non può essere tenuta ad effettuare una misurazione in campo delle parcelle di cui trattasi qualora non abbia alcun dubbio sui dati di misurazione che essa ha ricavato dalle immagini aeree a sua disposizione.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n.918 del 22/06/2011 - Relatore: Mauro Pedron -  
Presidente: Giorgio Calderoni

**Sintesi: In base all'attuale regime della politica agricola comune in materia di cessione transfrontaliera di quote latte, le condizioni perché essa possa essere praticata sono: (1) deve essere accertata la rinuncia degli Stati a dirottare le quote individuali non utilizzate verso la riserva nazionale, o a limitare comunque la cessione di quote individuali; (2) deve esistere un effettivo sistema di notificazioni tra gli Stati interessati e tra questi e la Commissione Europea, allo scopo di assicurare con certezza il rispetto del limite complessivo all'interno dell'Unione; (3) occorre stabilire quale Stato assuma la posizione di debitore nei confronti dell'Unione per il caso di splafonamento connesso alla cessione delle quote individuali, e verso quale produttore vada effettuato il prelievo sulle eccedenze e con quali modalità.**

Estratto: «(g) importanti novità sono però state introdotte dalla riforma della politica agricola comune del 2003 (v. Reg. CE 29 settembre 2003 n. 1782/2003; inoltre con specifico riferimento al settore del latte v. Reg. CE 29 settembre 2003 n. 1787/2003). In particolare, il prezzo indicativo del latte è stato eliminato e i prezzi di intervento sono stati ulteriormente ridotti (v. art. 1 del Reg. CE 1787/2003), mentre i pagamenti diretti sono stati così rimodulati: in una fase transitoria (2004-2007) sono rimasti accoppiati alle quote latte individuali nella forma di premi base e pagamenti supplementari (v. art. 95 e 96 del Reg. CE 1782/2003), in seguito sono stati disaccoppiati dalla produzione e inseriti nel regime di pagamento unico. In base a tale regime i produttori sono titolari di diritti all'aiuto calcolati suddividendo l'importo di riferimento (ossia la media triennale di premi base e pagamenti supplementari percepiti in

un dato periodo) per gli ettari di superficie aziendale considerati ammissibili (v. art. 37 e 43 del Reg. CE 1782/2003). In Italia il passaggio del settore lattierocaseario al regime di pagamento unico è avvenuto con il DM 5 agosto 2004 a decorrere dal 1 gennaio 2006. Il regime di pagamento unico disaccoppiato dalla produzione è stato ribadito nel Reg. CE 19 gennaio 2009 n. 73/2009;(h) dunque se in passato si poteva supporre che il commercio transfrontaliero delle quote individuali fosse potenzialmente in conflitto con la politica agricola comune, in quanto il pieno sfruttamento del quantitativo di latte stabilito per l'intera Unione provocava anche il pagamento dei sussidi collegati al livello della produzione incrementando così la spesa pubblica comunitaria, questa obiezione non ha più lo stesso valore dopo che vi è stato il passaggio al regime di pagamento unico disaccoppiato. Nel nuovo regime le aziende agricole producono per il mercato e non più per i sussidi (con alcune eccezioni, che però dovrebbero rimanere marginali). In questa prospettiva il vincolo territoriale ha un senso non tanto per le quote latte ma per i diritti all'aiuto (che sostengono economicamente l'insediamento di un'azienda agricola su un certo territorio anche allo scopo di mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali). Al riguardo è significativo che per i diritti all'aiuto la cessione sia consentita solo a favore di un altro agricoltore stabilito nello stesso Stato (v. art. 46 del Reg. CE 1782/2003; art. 43 del Reg. CE 73/2009), mentre non è stata espressamente stabilita un'identica limitazione per le quote latte;(i) in altri termini, se ormai la politica agricola comune ha svincolato gli aiuti dalla produzione lasciando liberi gli operatori economici di produrre secondo le condizioni di mercato, viene meno una ragione strutturale per impedire la cessione transfrontaliera delle quote latte. Questo tipo di liberalizzazione, nel mercato comunitario del latte, opererebbe come una forma di compensazione tra le quote nazionali. I quantitativi trasferiti verrebbero sottratti alla quota nazionale dello Stato del cedente e contestualmente aggiunti alla quota nazionale dello Stato dell'acquirente, mentre il quantitativo comunitario rimarrebbe invariato. Gli acquirenti avrebbero la possibilità di aumentare la produzione, il che dovrebbe consentire alle aziende agricole più motivate di crescere e raggiungere economie di scala che diventeranno particolarmente importanti quando dal 2015 le quote latte saranno completamente abolite. Vi sarebbero poi in via teorica ulteriori benefici: diminuirebbe il rischio di splafonamento, in quanto verrebbe data un'alternativa legale ai soggetti che non intendono lasciare inutilizzata la propria capacità produttiva, e diminuirebbe anche il rischio di una sottoproduzione a livello comunitario (a un simile rischio fa riferimento il considerando n. 8 del Reg. CE 72/2009, il quale sottolinea come nell'attuale situazione di forte domanda interna ed esterna le quote siano un fattore limitativo dell'espansione della produzione e un elemento in grado di falsare la risposta dei produttori ai segnali di prezzo);(j) vi sono però alcune condizioni che sembrano tuttora necessarie perché la cessione transfrontaliera possa essere praticata: (1) deve essere accertata la rinuncia degli Stati a dirottare le quote individuali non utilizzate verso la riserva nazionale, o a limitare comunque la cessione di quote individuali; (2) deve esistere un effettivo sistema di notificazioni tra gli Stati interessati e tra questi e la Commissione Europea, allo scopo di assicurare con certezza il rispetto del limite complessivo all'interno dell'Unione; (3) occorre stabilire quale Stato assuma la posizione di debitore nei confronti dell'Unione per il caso di splafonamento connesso alla cessione delle quote individuali, e verso quale produttore vada effettuato il prelievo sulle eccedenze e con quali modalità.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.25261 del 01/12/2009 - Relatore: Fabrizio Forte -  
Presidente: Vincenzo Carbone

**Sintesi: In tema di finanziamenti e contributi comunitari diretti agli agricoltori al fine di coordinare la politica agricola nella Comunità Europea (c.d. aiuti P.A.C.), la domanda avente ad oggetto il pagamento di un importo, già concesso e liquidato ma non ancora erogato, è assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo il richiedente, a seguito dell'emanazione dell'atto di concessione del finanziamento, titolare di un diritto soggettivo, mentre rimane ferma la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento degli incentivi economici ed alla impugnativa degli atti relativi all'istruttoria amministrativa e all'emissione del provvedimento finale di concessione, essendo il richiedente titolare, in questa fase, solo di un interesse legittimo.**

Estratto: «3. In rapporto alla eccezione-domanda riconvenzionale di pagamento dei prelievi supplementari nella causa principale è sorta la questione di giurisdizione prospettata da AVEPA a causa del richiamato D.L. 26 aprile 2005, n. 63, convertito con modificazioni nella L. 25 giugno 2005, n. 109, il cui art. 2 sexies, a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione (26 giugno 2005), ha sancito che "le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari sono devolute alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi competenti territorialmente". Come già detto anche prima della vigenza di tale legge si era affermato che i provvedimenti che impongono agli agricoltori il pagamento dei prelievi supplementari, individuano le quote di produzione e determinano l'ammontare del dovuto a tale titolo o il soggetto tenuto al pagamento, appartengono al procedimento della P.A. che porta alla liquidazione, a carico del produttore o acquirente di latte e derivati, del prelievo supplementare per tale titolo, per cui gli atti relativi andavano impugnati dinanzi al G.A. (S.U. 22 marzo 2007 n. 6889, 18 novembre 2005 n. 23335 e 5 maggio 2005 n. 9291, 7 aprile 2005 n. 7145). Si era però ritenuto che restava fermo il potere del giudice ordinario di decidere le controversie nelle quali non vi fosse alcuna espressione di potestà amministrativa idonea ad affievolire i diritti, convertendo dette posizioni soggettive in interessi legittimi (S.U. 12 dicembre 2006 n. 26434). Proprio l'intreccio tra diritti e interessi legittimi nella procedura che porta alla determinazione del prelievo acquirente ad esso tenuto (per tale ultimo profilo, cfr. la recente Cons. St. Sez. 6<sup>a</sup>, 3 aprile 2009 n. 41), ha fatto ritenere giustificata, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204, la scelta legislativa della giurisdizione esclusiva del G.A., di cui alla L. n. 109 del 2005 (S.U. 18 novembre 2005 n. 23355 e 11 novembre 2005 n. 22021). La riserva di giurisdizione nella materia non può indurre però ad affermare, nella concreta fattispecie, la giurisdizione dell'A.G.O. sulla domanda principale, e negarla su quella riconvenzionale, da riservare al G.A., come propone il P.G. con le sue conclusioni, in conformità a quanto più volte deciso da queste stesse SS.UU. in più occasioni analoghe, nelle quali si è rilevata la inammissibilità dell'eccezione o domanda riconvenzionale soggetta alla giurisdizione di giudice diverso rispetto a quello adito in via principale (S.U. 17 marzo 1998 n. 2874, Cass. 14 gennaio 1992 n. 325). Non sembra convincente, per la soluzione del caso, ritenere estensivamente applicabili, in rapporto alla pretesa diversa giurisdizione sulla riconvenzionale, le norme sulla connessione e attribuire la conoscenza della domanda in riconvenzione qualificata accessoria al giudice di quella principale, in base al principio di concentrazione della giurisdizione, sul giudice della domanda principale e per economia processuale (in tal senso invece S.U. 28 febbraio 2007 n.

4636), anche per le esigenze di ragionevole durata del processo. Infatti l'analogia è inapplicabile nell'interpretazione delle norme processuali e l'incidenza della connessione sulla competenza non è di regola assimilabile a quella sulla giurisdizione tra differenti giudici ordinari e speciali. Neppure può farsi riferimento ad una recente decisione (S.U. 24 giugno 2009 n. 14805) relativa ad un caso particolare di azioni proposte, con unica domanda contestuale per la tutela in via congiunta e/o alternativa di interessi e diritti soggettivi in materia di giurisdizione esclusiva del G.A., in cui si è riconosciuto in concreto il rilievo della medesima logica delle norme e dei principi sulla connessione delle azioni, facendo prevalere i poteri cognitivi del giudice amministrativo, perché dotato di poteri di accertamento anche negativo degli interessi legittimi oltre che di quelli relativi ai diritti soggettivi, mentre sui primi analogo potere non è attribuito al G.O. 4. Quanto detto non esclude che queste stesse Sezioni unite, in aderenza alla citata sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale, hanno negato la giurisdizione del G.A. anche nella materia dei prelievi supplementari, qualora non siano in gioco nella controversia interessi legittimi, con la conseguenza che, in assenza di tali posizioni soggettive ed essendo oggetto della causa solo diritti soggettivi, l'applicazione dell'art. 103 Cost., impone la giurisdizione dell'A.G.O., anche dopo l'entrata in vigore della norma richiamata del 2005, che riserva al giudice amministrativo il potere di decidere le cause sulla applicazione dei prelievi supplementari.»

TAR LAZIO, SEZIONE II TER ROMA n.7508 del 23/07/2009 - Relatore: Daniele Dongiovanni - Presidente: Michele Perrelli

**Sintesi: Secondo il regime introdotto dal Reg. CE n. 1782/2003, in materia di sostegno diretto all'agricoltura, uno dei fattori di calcolo per la determinazione del valore del c.d."titolo" (ovvero il numero medio triennale di ettari che ha dato diritto ai pagamenti diretti nel corso del periodo di riferimento) è connesso alla sussistenza di una superficie foraggiera resa disponibile per l'allevamento di animali, anche perché è la sola ammessa al regime di aiuti comunitari.**

Estratto: «Con il nuovo regime introdotto dal predetto Reg. CE n. 1782/2003, la normativa comunitaria (art. 43) ha previsto che "ogni agricoltore è titolare di un diritto all'aiuto calcolato dividendo l'importo di riferimento per il numero medio triennale di ettari che ha dato diritto ai pagamenti diretti...nel corso del periodo di riferimento". Lo stesso art. 43 del citato Reg. CE n. 1782/2003 prevede, poi, che "il numero di ettari di cui al paragrafo 1 comprende...l'intera superficie foraggiera durante il periodo di riferimento" e che "per superficie foraggiera s'intende la superficie aziendale disponibile per tutto l'anno civile...per l'allevamento di animali, comprese le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite ad una coltura mista...". Da ciò deriva che uno dei fattori di calcolo per la determinazione del valore del c.d."titolo" (ovvero il numero medio triennale di ettari) è connesso alla sussistenza di una superficie foraggiera resa disponibile per l'allevamento di animali, anche perché è la sola ammessa al regime di aiuti comunitari.»

**AGRICOLTURA --> PAC --> SVILUPPO RURALE**

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III n.954 del 03/03/2014 - Relatore: Vittorio Stelo - Presidente: Gianpiero Paolo Cirillo

**Sintesi: In materia di miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie gli artt. 18, comma 3, del regolamento C.E. n. 2328/1991 e 37, comma 4, del regolamento n. 1257/1999 prevedono espressamente che gli Stati membri possono stabilire condizioni ulteriori o più restrittive per la concessione del sostegno comunitario allo sviluppo rurale, purché tali condizioni siano coerenti con gli obiettivi e con i requisiti previsti dal regolamento.**

**Sintesi: In materia di miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, è indubbio quindi che le Regioni, in sede attuativa, godano di un autonomo potere discrezionale nel porre una più rigorosa disciplina ai fini dell'ammissione al contributo comunitario, e il requisito della residenza non può certo ritenersi non in sintonia con le finalità perseguite e le previsioni in sede europea.**

Estratto: «Orbene la normativa comunitaria non impone detto requisito e neanche pone divieto in tal senso, ed anzi gli articoli 18, comma 3, del regolamento C.E. n. 2328/1991 e 37, comma 4, del regolamento n. 1257/1999 prevedono espressamente che gli Stati membri possono stabilire condizioni ulteriori o più restrittive per la concessione del sostegno comunitario allo sviluppo rurale, purché tali condizioni siano coerenti con gli obiettivi e con i requisiti previsti dal regolamento. E' indubbio quindi che le Regioni, in sede attuativa, godano di un autonomo potere discrezionale nel porre una più rigorosa disciplina ai fini dell'ammissione al contributo comunitario, e il requisito della residenza non può certo ritenersi non in sintonia con le finalità perseguite e le previsioni in sede europea. Anche la sentenza richiamata, pur consentendo l'erogazione dell'indennità a favore di chi non risiede stabilmente nell'azienda, purtuttavia (cfr. massima e dispositivo) prescrive comunque un collegamento sostanziale con l'azienda e l'attività esercitata, che devono essere gestite direttamente, il conseguimento di almeno il 50% dei redditi dall'attività agricola o assimilata e che in ogni caso sia provata la sussistenza di ragioni speciali. Ne consegue che non sussiste in materia alcun contrasto con la normativa comunitaria né tanto meno con l'articolo 3 Costituzione.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III n.702 del 08/02/2013 - Relatore: Alba Paola Puliatti - Presidente: Gianpiero Paolo Cirillo

**Sintesi: Nell'ambito di Progetti di sviluppo rurale con finanziamento pubblico, non si riscontra alcuna violazione del legittimo affidamento delle imprese che presentano domanda di finanziamento non esitata per carenza di fondi nel caso in cui le imprese in questione infatti si dichiarino disposte a realizzare gli investimenti programmati, conformi alle misure del Piano di sviluppo rurale, anche senza alcuna certezza del finanziamento.**

Estratto: «6. Infine, non si riscontra alcuna violazione del legittimo affidamento delle imprese che come la ricorrente presentarono domanda di finanziamento non esitata per carenza di fondi; le imprese in questione, come la ricorrente, si dichiararono disposte a realizzare gli investimenti programmati, conformi alle misure del Piano di sviluppo rurale,

anche senza alcuna certezza del finanziamento, essendo diretta la comunicazione della Provincia di Siena esclusivamente ad una ricognizione priva di impegno per la Regione, che intendeva solo “costituire un parco progetti di riserva” per l’ipotesi di ulteriori risorse assegnate all’Italia. L’appellante era ben consapevole del rischio cui andava incontro nel realizzare il progetto, ovvero di non ricevere assegnazione di somme ove non fossero stati reperiti ulteriori fondi, ed è stata, in definitiva, una sua scelta quella di completare le opere, anziché far decadere la domanda.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.156 del 18/01/2012 - Relatore: Claudio Contessa -  
Presidente: Giancarlo Coraggio

**Sintesi: Non si può attribuire all'atto di approvazione della graduatoria provvisoria degli idonei alla erogazione di incentivi comunitari all'agricoltura nell'ambito del Piano per lo Sviluppo Rurale regionale la qualificazione di arresto procedimentale. Il carattere provvisorio di tale graduatoria risulta inidoneo a conferire ai soggetti da essa richiamati la titolarità di posizioni giuridiche di tipo differenziato e qualificato, così da qualificarli come controinteressati in senso tecnico.**

Estratto: «2.1. In primo luogo il Collegio ritiene di esaminare il secondo motivo di appello, con cui l’Agenzia ARUSIA ha obiettato l’inammissibilità del primo ricorso, per non essere stato notificato ad almeno uno dei controinteressati, da individuarsi nei soggetti richiamati dall’atto di approvazione della graduatoria dei beneficiari, adottata contestualmente all’atto di esclusione della società ricorrente in primo grado.2.1.1. Il motivo non può essere condiviso, non potendosi attribuire all’atto di approvazione della graduatoria in questione la qualificazione di arresto procedimentale, trattandosi di mera graduatoria provvisoria. Il carattere provvisorio di tale graduatoria risultava, quindi, inidoneo a conferire ai soggetti da essa richiamati la titolarità di posizioni giuridiche di tipo differenziato e qualificato, così da qualificarli come controinteressati in senso tecnico (arg. ex Cons. Stato, VI, 30 giugno 2009, n. 4234).In definitiva, dal momento che gli atti di approvazione e di rettifica delle graduatorie provvisorie assumono un mero carattere infraprocedimentale, essi non comportano il definitivo consolidamento delle posizioni giuridiche dei soggetti utilmente graduati ai quali, pertanto, non deve necessariamente essere notificato il ricorso avverso tali atti.»

TAR SICILIA, SEZIONE IV CATANIA n.11 del 14/01/2010 - Relatore: Giuseppa Leggio -  
Presidente: Biagio Campanella

**Sintesi: Il superamento del limite massimo di età (40 anni), ai fini della fruizione degli aiuti di cui all'art. 8 Regolamento C.E. n. 1257/1999 del Consiglio del 17.5.1999, determina a carico del richiedente la perdita del beneficio solo ove l'Amministrazione abbia scrupolosamente rispettato la tempistica procedimentale così come stabilita nel bando che regola il procedimento di concessione. E quindi ove il ritardo nell'iter procedimentale sia imputabile all'Amministrazione precedente, nessuna conseguenza pregiudizievole può verificarsi a carico del beneficiario.**

Estratto: «L'art. 2 lettera A) del bando per il primo insediamento giovani in agricoltura, nel dettare i requisiti soggettivi di accesso agli aiuti, riferisce la condizione dell'età non superiore ai 40 anni alla data del provvedimento di concessione del premio, in ossequio alla richiamata disciplina comunitaria. Ora, ad avviso del Collegio, un tale criterio, in quanto relativo ad un essenziale requisito di partecipazione alla cui mancanza si collega un così grave effetto di decadenza, non può non essere ancorato inequivocabilmente ad una data certa, divenendo altrimenti un criterio eccessivamente "mobile" ed incerto, se ancorato alla data dell'emanazione del provvedimento di concessione che sia rimessa esclusivamente alla volontà dell'Amministrazione. Ritiene il Collegio, condividendo sul punto l'orientamento già espresso in casi analoghi da questo Tribunale ( cfr. TAR Palermo, sez. I, 12 giugno 2006, n. 1444; TAR Catania, sez. II, 4 giugno 2008, n. 1073), che il superamento del limite massimo di età possa determinare a carico del richiedente la perdita del beneficio solo ove l'Amministrazione abbia scrupolosamente rispettato la tempistica procedimentale così come stabilita nel bando che regola il procedimento di concessione; così che, ove invece il ritardo nell'iter procedimentale sia imputabile all'Amministrazione procedente, nessuna conseguenza pregiudizievole possa verificarsi a carico del beneficiario.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.5937 del 21/11/2007 - Relatore: Chiarenza Millemaggi Cogliani - Presidente: Raffaele Iannotta

**Sintesi: Le misure di sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori, proveniente dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sono oggetto di una programmazione specifica, attuata con un piano di sviluppo rurale (PSR) che si estende su un periodo di sette anni, elaborato dalle autorità competenti designate dallo Stato membro (ad es. le regioni) e, poi, presentato alla Commissione. Tali PSR sono soggetti alla presentazione alla Commissione per la valutazione di conformità al regolamento; se questa riscontra tale conformità, approva, poi, i documenti di programmazione. Da quanto detto si evince che la disciplina comunitaria è vincolante, stante i limitati poteri attribuiti alle Regioni, le quali, a questa, non possono sottrarsi. Ne consegue che appare corretto e conforme alla natura dell'istituto il comportamento della Regione che, dopo aver emanato il bando per il finanziamento ai giovani agricoltori ed aver istituito una graduatoria, stanti le innovazioni introdotte successivamente dai regolamenti comunitari, abbia individuato, in un secondo momento, nell'ambito della suddetta graduatoria rimasta valida, gli agricoltori che, in base alle nuove regole comunitarie (nel frattempo, appunto, sopravvenute in materia), potevano essere ritenuti in possesso dei nuovi requisiti richiesti.**

Estratto: «3.2. Tornando all'oggetto introdotto con l'appello principale, non può essere condivisa la tesi secondo cui, una volta optato per l'utilizzazione della graduatoria in precedenza formata, la Regione non potesse discostarsi dalla normativa concorsuale, senza incorrere nel vizio di violazione delle regole del bando, sulla cui operatività non avrebbero avuto incidenza alcuna né l'esaurimento delle assegnazioni disposte con decisione individuale precedente (con il finanziamento del 411° concorrente) né la sopravvenienza, nelle more, di un nuovo regolamento CE con il quale sono state fissate regole prima non esistenti circa il termine del possesso del requisito di età, espressamente demandandosi, invece, agli ordinamenti interni la definizione della nozione di primo insediamento. Il sostegno allo sviluppo rurale - nel quale si inseriscono le pretese degli attuali appellati ed

appellanti incidentali - si avvale di finanziamento comunitario, proveniente dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), nel quadro di una politica di cui sono fissati, in ambito comunitario, obiettivi e regole. Ai sensi dell'art. 40 del regolamento n. 1257/1999, le misure di sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori, nella zona considerata, sono oggetto di una programmazione specifica, attuata con un piano di sviluppo rurale (il «PSR»), elaborato dalle autorità competenti designate dallo Stato membro (nella specie la Regione Marche) e, poi, presentato alla Commissione. L'art. 42 dello stesso regolamento stabilisce che i PSR si estendono su un periodo di sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2000 in base al successivo art. 44 sono soggetti alla presentazione alla Commissione per la valutazione della conformità al regolamento. La Commissione, riscontrata la conformità, approva i documenti di programmazione. Nel caso in esame, il piano ha ricevuto l'approvazione comunitaria, cosicché sono state conferite le risorse necessarie alla sua attuazione. La Regione ha ritenuto di poter destinare al finanziamento dei giovani agricoltori gli utili derivanti dalla collocazione fruttifera delle risorse assegnate (8 milioni di €), individuando i destinatari del finanziamento attraverso la graduatoria dei richiedenti in precedenza formato, ed in ciò non vi è stata opposizione da parte degli Uffici della Comunità, che al contrario si sono opposti al disegno iniziale di finanziare i "giovani agricoltori" sulla base di requisiti accertati in applicazione del regolamento del 1999, secondo quanto fissato dal bando originario. Da ciò, la decisione assunta di individuare, nell'ambito della graduatoria anzidetta, soltanto gli agricoltori che, in base alle nuove regole comunitarie del 2004, potevano essere ritenuti in possesso dei requisiti di età, riducendo in correlazione lo stanziamento da 8 a 5 milioni di €, ed invitando gli interessati alla presentazione della documentazione comprovante, altresì, l'insediamento entro un periodo conforme alla nuova prescrizione comunitaria. In funzione di ciò ed in assenza di una definizione di "nuovo insediamento" immediatamente rinvenibile nella normativa nazionale, la Regione ha fatto ricorso ad un elemento costituente prova a data certa dell'inizio dell'attività aziendale, ovvero la costituzione di partita IVA. Tralasciando per il momento quest'ultimo elemento, sul quale si incentrano parte delle censure dedotte con gli appelli incidentali, il modo di procedere della Regione appare corretto e conforme alla natura dell'istituto e dei limitati poteri attribuiti alle Regioni, in tema di aiuti comunitari ai giovani agricoltori.»

§§§§